

DELIBERA N. 622/11/CONS

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTI DI INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER COLLEGAMENTI DORSALI E COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 22 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (*“direttiva accesso”*), 2002/20/CE (*“direttiva autorizzazioni”*), 2002/21/CE (*“direttiva quadro”*);

VISTA la direttiva n. 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante *”Modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”*;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, recante *“Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"* e sue modifiche e integrazioni (di seguito, il Codice);

VISTA la legge 6 agosto 2008 n. 133, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

VISTA la legge 25 maggio 2010, n. 73, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e sue modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante *“Nuovo Codice della strada”* e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*, e sue modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante *“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”*;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999, recante *“Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”*;

VISTA la direttiva del Ministro per i lavori pubblici del 2 marzo 1999, recante *“Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 gennaio 2009, n° 1/DF;

VISTO il protocollo di intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni e l'Unione delle province italiane - del 25 febbraio 2010 in materia di reti di comunicazione a banda larga;

VISTA la delibera n. 510/10/CONS recante *“Consultazione pubblica concernente l'approvazione in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e ubicazione e condivisione di infrastrutture”*;

VISTA la delibera n. 106/11/CONS recante “*Proroga dei termini della consultazione pubblica concernente l'approvazione del regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture avviata con deliberazione n. 510/10/CONS*”;

VISTE le risposte degli operatori e altri soggetti interessati alla consultazione avviata con la delibera n. 510/10/CONS di cui una sintesi è riportata in Allegato 2 al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante;

VISTA la richiesta integrativa di informazioni inviata ad Anas S.p.A. in data 30 maggio 2011 in merito alle modalità attuative rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 285/92, con effetto sospensivo dei termini della consultazione, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 510/10/CONS;

VISTA la risposta di Anas S.p.A., inviata in data 6 luglio 2011, alla richiesta di informazioni integrative dell'Autorità;

SENTITA la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 21 marzo 2011;

SENTITA la società Trentino Network S.r.L. in audizione congiunta con la Provincia Autonoma di Trento in data 22 marzo 2011;

SENTITE le società Fastweb S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. in data 7 aprile 2011;

SENTITA la società E-Via S.p.A. e l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) in data 8 aprile 2011;

SENTITA la società Anas S.p.A. in data 11 aprile 2011;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. in data 14 aprile 2011;

SENTITE le società Estracom S.p.A. e Strada dei parchi S.p.A. in data 21 aprile 2011;

VISTO il contributo alla consultazione pubblica inviato dall'ANFOV;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

A) Le valutazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 510/10/CONS

I. Premessa

1. La normativa in materia di comunicazioni elettroniche è orientata a promuovere la diffusione e lo sviluppo delle infrastrutture ed a ridurre il *divario digitale*. In particolare, le nuove tecnologie a banda larga rappresentano un fattore di progresso economico ed un elemento chiave della competitività di un paese, poiché hanno un

rilevante impatto sulla produttività, sull'innovazione e la qualificazione del territorio, producendo rilevanti effetti sul benessere sociale e sulla possibilità di sviluppo nazionale. Per tale ragione esse costituiscono una priorità dei governi di tutto il mondo.

2. Per consentire lo sviluppo delle infrastrutture è necessario incentivare la realizzazione di reti di comunicazione a larga banda, dorsali e cittadine, in particolare semplificando e velocizzando il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio (intesi come diritti di installare infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse), limitando gli oneri connessi alla concessione a quelli previsti dalla normativa vigente e sostenendo il razionale sfruttamento e la condivisione delle infrastrutture esistenti e future.
3. Giova sin d'ora premettere che, nel quadro normativo fino ad oggi tracciato, si configurano due tipologie di intervento dell'Autorità, l'una volta all'adozione di disposizioni programmatiche e di indirizzo, l'altra tesa alla redazione di norme vincolanti.
4. Con riferimento al secondo aspetto (norme vincolanti) le competenze dell'Autorità in materia riguardano la regolamentazione delle procedure per l'accesso alle *utilities* esistenti (obblighi di condivisione in capo agli operatori, previsti in casi specifici) e per la concessione, da parte di Enti/concessionari pubblici, dei diritti di passaggio per la realizzazione e installazione delle reti dorsali, oltre che, a livello generale, l'adozione di misure per agevolare la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica.
 - Per quanto riguarda la competenza che la legge attribuisce all'Autorità in tema di diritti di passaggio per la realizzazione e installazione delle reti dorsali l'Autorità ritiene, anche alla luce dei segnali provenienti dal mercato, opportuna la definizione di regole certe e trasparenti con riferimento agli aspetti tecnici, procedurali ed economici. Per tale ragione il presente provvedimento dedica un intero capo (CAPO II) alla disciplina delle reti dorsali ponendo l'accento sugli obblighi di trasparenza, non discriminazione in capo agli enti proprietari/concessionari di strutture atte alla posa di cavi per reti di comunicazione elettronica. Il regolamento sulle reti dorsali richiama, altresì gli enti/concessionari pubblici al rispetto della normativa vigente in tema di oneri e individua, in capo all'Autorità, una specifica competenza per la definizione di criteri per la valutazione dei costi.
 - Con riferimento alle misure per agevolare la condivisione di strutture o proprietà l'Autorità ritiene che un efficiente sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica a larga banda, dorsali e cittadine, non possa prescindere dalla disponibilità, per il mercato, delle informazioni relative alle varie *utilities* esistenti e utilizzabili per la posa di fibra oltre che dei piani di realizzazione di nuove infrastrutture, quali ad esempio reti elettriche e fognarie o scavi per reti di

comunicazione. Si ritiene, pertanto, opportuno che gli enti proprietari pubblici ovvero gli organismi di diritto pubblico¹ titolari di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, nonché gli operatori² titolari di diritti d'uso delle stesse o di diritti di passaggio comunichino, anche in adempimento agli obblighi già previsti dal Codice, ubicazione e capacità delle infrastrutture esistenti, nonché i progetti di modifica o realizzazione delle stesse. Si ritiene, altresì, essenziale che la fornitura delle suddette informazioni e le relative modalità di accesso siano armonizzate a livello nazionale. L'Autorità, in attuazione dei propri ambiti di intervento di regolazione inerenti le reti dorsali e le norme finalizzate all'incoraggiamento/agevolazione della condivisione delle risorse esistenti³ (come premesso costituite da tutte le strutture adatte alla posa di cavi o di fibre), ritiene necessario, da un lato, promuovere l'armonizzazione suddetta, dall'altro agevolare l'accesso ai dati sulle infrastrutture, comunicati dai vari soggetti che ne sono in possesso, rendendo disponibili (in modo dinamico) agli operatori le informazioni delle strutture di posa (cavidotti, cavedi) esistenti, per il tramite di un inventario (cd. Catasto) nazionale. A tale proposito il CAPO IV del presente provvedimento, che istituisce il Catasto, ne definisce i contenuti, le modalità di comunicazione e l'ambito di utilizzo. Viene in particolare proposta una estensione dell'attuale registro delle infrastrutture del ROC.

- Il CAPO III è infine dedicato a disciplinare i casi in cui la legge attribuisce all'Autorità il compito di imporre, ad un operatore, la condivisione delle proprie infrastrutture atte alla posa di fibre ottiche.
5. Con riferimento agli ambiti di intervento di indirizzo per loro natura non vincolanti, atti a favorire lo sviluppo di reti a larga banda e la concorrenza, l'Autorità ha ritenuto opportuno allegare, al presente provvedimento, un documento di Linee guida (Allegato 1) finalizzato ad orientare le amministrazioni, e le parti coinvolte nei procedimenti amministrativi, alla semplificazione delle procedure, a favorire

¹ Il Codice prevede che “Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

² Il Codice prevede che “Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la ubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.”

³ Il Codice prevede che “l'Autorità anche mediante l'adozione di specifici regolamenti incoraggia la ubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

l'adozione, da parte degli Enti Locali ed altri soggetti proprietari, di procedure autorizzatorie uniformi sul territorio nazionale, nonché la fissazione di regole comuni, generalmente condivise. Tali Linee Guida dovrebbero, altresì, incentivare, con riguardo alle opere di nuova costruzione, gli Enti locali e concessionari a promuovere l'adozione di moderne tecnologie nella realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica in modo che sia minimizzato l'onere in capo agli operatori, nel rispetto delle esigenze pubbliche, e garantito lo spazio per il posizionamento di apparati da parte di altri operatori ai fini della condivisione. Si ritiene, a tale proposito, essenziale che gli operatori/Enti/concessionari prevedano, come previsto dalla vigente normativa, la posa di fibra ottica in eccesso nel caso si effettuino scavi per opere civili e ristrutturazioni di immobili.

II. Le segnalazioni ed i suggerimenti del mercato in merito a possibili interventi dell'Autorità in tema di concessione dei diritti di passaggio, accesso alle infrastrutture di posa, inventario delle infrastrutture.

6. In base a segnalazioni inviate all'Autorità, appare che alcuni accordi (in genere convenzioni) in essere per l'installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica tra operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ed enti pubblici o concessionari pubblici prevedano la corresponsione di oneri non trasparenti, non giustificati, discriminatori e non proporzionati allo scopo perseguito.
7. In particolare, alcuni operatori che forniscono reti fisse (in generali reti dorsali su scala nazionale) di comunicazione elettronica hanno lamentato il fatto che alcuni enti proprietari/concessionari hanno subordinato alla sottoscrizione di onerose convenzioni il rilascio delle concessioni dei diritti di passaggio ai fini della costruzione di tratte, anche brevi, di reti di telecomunicazioni lungo la rete stradale ed autostradale in propria gestione. Tali convenzioni prevedrebbero, ad esempio, il pagamento di corrispettivi e ulteriori condizioni non previste dalla vigente normativa.
8. Le condizioni tecnico-economiche previste da tali convenzioni rappresenterebbero, così come espresso nelle segnalazioni dagli stessi operatori, un elemento ostativo alla realizzazione e/o al completamento di reti di comunicazione elettronica, oltre ad essere in contrasto con un quadro istituzionale comunitario e nazionale teso, viceversa, a favorirne la costruzione.
9. Viene, inoltre, segnalato che gli oneri cui alcuni operatori sono soggetti, per l'ottenimento dei diritti di passaggio sulla rete viaria, sono di diversa natura e portata, con conseguenti discriminazioni tra operatori.
10. Alcune segnalazioni evidenziano la non sostituibilità della rete stradale e autostradale ai fini della installazione delle dorsali di comunicazione elettronica. Ciò a causa della diversità di condizioni per l'installazione in spazi stradali e non

stradali. L'installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica di rilievo nazionale (comprendente la posa delle strutture ricettive – i cavidotti – e delle infrastrutture – reti di telecomunicazione) necessita, infatti, qualora non sia utilizzata la rete aviaria stradale ed autostradale (queste ultime gestite da un concessionario statale), dell'attraversamento di terreni pubblici e/o privati. Nel caso di attraversamento della sede stradale e autostradale la concessione dei diritti di passaggio è regolata da un unico rapporto giuridico ed economico con il concessionario della rete. Nel caso di terreni privati o pubblici l'attraversamento degli stessi presuppone l'attivazione di una pluralità di negoziazioni e di procedimenti amministrativi. In particolare l'installazione su aree pubbliche è resa difficoltosa dal fatto che le varie amministrazioni hanno disciplinato in modo diversificato le procedure per il rilascio dei diritti di scavo, contravvenendo spesso al Codice stesso. Quanto detto dimostrerebbe che le condizioni – sul piano economico, giuridico e materiale - per l'istallazione di reti dorsali di lunga distanza sono, oggettivamente, maggiormente onerose se questa avviene sul suolo privato o pubblico, anziché stradale o autostradale.

11. Ulteriori segnalazioni degli operatori del settore, svolte sia direttamente all'Autorità che nell'ambito di attività svolte da associazioni, comitati o progetti (si richiamano, a tale proposito, i lavori svolti dall'ANFOV, nell'ambito del progetto ISBUL dell'Autorità, o dal COMITATO NGN) a fini di ricerca o approfondimento, evidenziano l'assenza di una armonizzazione dei regolamenti comunali in merito alle procedure, ai vincoli giuridici e tecnici e agli oneri per la concessione dei diritti di passaggio in ambito urbano.
12. Uno degli aspetti di maggiore impatto in termini di costi e tempi per ottenere i relativi titoli abilitativi è, a quanto segnalato dagli operatori, la realizzazione di scavi in ambito urbano finalizzati alla fornitura di reti alternative a quelle dell'operatore *incumbent*. In tale contesto, la normativa sui diritti di passaggio viene indicata come di fondamentale importanza per lo sviluppo di reti in fibra ottica.
13. Viene, in conclusione, evidenziato da diverse parti del mercato come la richiesta di condizioni economiche e l'imposizione di vincoli giuridici e tecnici particolarmente gravosi, peraltro in difformità dalle disposizioni comunitarie e nazionali, ostacoli la di realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica utilizzando, ai fini della posa dei cavi, sia nuovi scavi sia strutture esistenti della rete viaria, ferroviaria, elettrica o in ambito urbano.
14. Tra le specifiche problematiche segnalate, di carattere tecnico e procedurale, relative all'ottenimento dei diritti di passaggio, si richiama:
 - L'eccessiva profondità minima, rispetto al piano stradale (misurata dal piano viabile di rotolamento), dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo (deve, comunque, essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico), che non può essere inferiore a 1 m. Come

argomentato più diffusamente in seguito, tale criticità appare, tuttavia, superata per effetto dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 40/10 che, per gli interventi in fibra ottica, prevede la possibilità di derogare a tale normativa, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi;

- L'eccessiva distanza delle palificazioni dal margine della strada (pari almeno all'altezza del sostegno). Si ritiene che tale vincolo ne impedisca di fatto la utilizzazione;
- L'assenza di armonizzazione delle normative tecniche a carattere locale: esse sono estremamente variegata e possono variare da Comune a Comune. Ad esempio, l'ampiezza del ripristino del manto stradale può variare da pochi cm a tutta la carreggiata, comportando un onere rilevante in capo agli operatori. Inoltre, in alcune realtà urbane viene posto l'obbligo di scavare prevalentemente su marciapiede, in altre, viceversa, viene data priorità allo scavo su strada. I materiali e le metodologie di riempimento dello scavo sono differenti da Comune a Comune;
- Non è prevista la possibilità di scavo con *minitrincea*. Per tale motivo, spesso le opere di ripristino vanno al di là dell'effettiva area oggetto dello scavo (con assenza di proporzionalità). Ciò impedisce di fruire dei vantaggi delle moderne tecniche di scavo (la scavo in minitrincea presenta una larghezza di 10-15cm) e della disponibilità di materiali e tecniche di riempimento che rendono superflue opere di ripristino convenzionali⁴;
- Con riferimento allo scavo "No-Dig" per attraversamento di ferrovie (anche AV) e strade (autostrade, strade statali), si lamenta la presenza di procedure estremamente lunghe e costose per l'ottenimento dei permessi. Tali procedure sarebbero le medesime sia per scavi ampi (con diametri anche superiori al metro, quali l'attraversamento di acquedotti e fognature), sia per interventi minimi (quali quelli con diametri inferiori ai 10cm, necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica). La posizione di detto scavo è decisa dal gestore della strada, causando spesso forti variazioni nel percorso. Le stesse onerose procedure sarebbero applicate anche per operazioni di aggiunta/sostituzione di un cavo in un condotto già esistente;
- L'attraversamento di cavalcavia autostradali, ferroviari, di ponti, di reticoli idrici sarebbe gravato di oneri economici e temporali tali da renderne impossibile la fattibilità. Viene proposta, in tale ambito, l'eliminazione di tali oneri e l'introduzione della dichiarazione di inizio attività (nel seguito DIA) ai fini del rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni per l'attraversamento di

⁴ Viene proposto, in alcuni studi, la modifica del D.P.R. n. 610 del 1996 (art. 66, comma 3) e l'aggiornamento delle norme UNICEI 70030 sulle profondità minime di scavo e posa per i cavi in Fibra Ottica e la modifica delle normative tecniche comunali per il ripristino del manto stradale (auspicata una maggiore uniformità).

strade, ferrovie e ponti (tramite scavo o fissaggio dei cavi su cavalcavia, ponti e nei sottopassi);

- Viene, in generale, richiesta l'introduzione di una norma che vincoli l'ente proprietario/gestore della strada, ferrovia, rete idrica, a concedere l'autorizzazione per le tecniche a basso impatto ambientale. Eventuali deroghe (richieste di maggiori profondità, variazioni dei percorsi, ecc.) andrebbero motivate caso per caso dall'ente stesso;
 - Si richiede di rendere effettivo il rispetto di quanto previsto dal Codice (articolo 88, comma 7) e dalla legge n. 133/08, agevolando ed unificando la richiesta dei permessi su tutto il territorio nazionale, rafforzando il concetto di "silenzio assenso" e l'utilizzo dello strumento della DIA;
 - Viene richiesto, infine, con riferimento alle tasse in ambito locale, di rendere effettivo (tramite una maggiore informazione e controllo) il rispetto di quanto previsto dal Codice (articolo 93), dal decreto legislativo n. 507/93, dal decreto legislativo n. 446/97 nonché dalla legge n. 166/02.
15. *Condivisione delle infrastrutture.* Premesso che la condivisione delle infrastrutture è già oggetto in Italia di accordi diretti tra operatori, sia per la rete fissa sia per quella mobile, si rileva che, viceversa, agli operatori di telecomunicazioni interessati allo sviluppo di reti manca la visibilità delle infrastrutture di altri Enti o delle *Utilities* realizzate per impieghi diversi dalle comunicazioni elettroniche o per servizi privati di telecomunicazioni. In quest'ottica si ritiene opportuno, per lo sviluppo di reti di nuova generazione, avviare una ricognizione a livello nazionale di tutte le infrastrutture, esistenti nel sottosuolo, idonee alla posa di cavi per fibre ottiche. A tale proposito viene sollecitata, da parte dei segnalanti, la realizzazione e l'aggiornamento di un *Inventory* delle Infrastrutture a livello nazionale, alimentato da tutti gli operatori di telecomunicazioni e da altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono, a qualunque fine, infrastrutture utilizzabili per la posa di nuove reti in fibra ottica. L'*Inventory* dovrebbe contenere e gestire informazioni relative alla presenza delle infrastrutture sul territorio ed alla posizione dei punti di accesso alle medesime. Un tale strumento favorirebbe la cooperazione tra operatori ed Enti/concessionari, al cui rapporto diretto sarebbe rimandata la verifica della possibilità di utilizzo e cessione delle stesse e la conclusione di specifici accordi tecnici ed economici.
16. Ai fini della *condivisione dei costi*, tramite ad esempio la posa congiunta con altri fornitori di servizi, viene segnalata l'opportunità che l'operatore/Ente, che intende eseguire l'opera di scavo (Teleriscaldamento, Allacci Elettrici e fognatura), renda disponibile i tracciati ed i tempi di lavoro agli operatori di comunicazione elettronica. Gli Enti locali, che dovranno concedere i permessi di scavo, dovrebbero prevedere la posa di tubi per telecomunicazioni come parte integrante dell'opera principale, anche alla luce delle nuove tecniche basate su minitubi e sottotubazioni. In tale ottica, anche i gestori di reti pubbliche di comunicazione dovrebbero dare

evidenza, con congruo anticipo, del loro piano lavori, in modo da consentire ad altri operatori, eventualmente interessati, di poter partecipare alla condivisione dei costi di realizzazione e di poter, quindi, usufruire di quota parte delle infrastrutture realizzate.

17. *Accesso alle informazioni dagli Enti locali.* Alcune segnalazioni rappresentano l'indisponibilità delle Amministrazioni Comunali a fornire, sia pure a livello generale, le informazioni sulle infrastrutture civili, di proprietà od oggetto di concessione pubblica. Viene richiesto, pertanto, un intervento di carattere normativo che obblighi i soggetti, che possiedono infrastrutture di posa e che non siano operatori di comunicazione, a fornire i dati necessari alla costituzione di suddetto *Inventory*, specificando sia i dati da fornire che la frequenza e la modalità di aggiornamento.
18. Le informazioni presenti nella banca dati (*Inventory*) e il livello di aggiornamento dovrebbe consentire all'operatore/Ente che vi accede di valutare il grado di infrastrutturazione esistente nell'area di suo interesse e identificare gli enti coinvolti con cui relazionarsi. Tale livello di informazione eviterebbe la duplicazione di infrastrutture, gli impatti ambientali e i costi complessivi del sistema.
19. Gli operatori delle reti pubbliche (siano esse di comunicazione elettronica o meno) dovrebbero fornire le informazioni per l'aggiornamento dell'*Inventory* delle infrastrutture secondo le modalità definite dal soggetto che sarà incaricato della sua gestione e che le dovrà rendere pubbliche. Gli aggiornamenti dovrebbero essere curati del gestore del sistema in modo da garantire l'armonizzazione dei contenuti e dei formati dei dati forniti da tutti gli operatori ed Enti contributori. L'accesso a tali dati potrà, inoltre, essere basato su strumenti informatici *standard* (*browser*, portali *web*, ecc.) e controllato mediante un sistema di "account" con relativi privilegi. Viene, infine, rilevata la necessità, al fine di realizzare un'*Inventory* delle infrastrutture, di armonizzare la grande varietà di formati con cui sono rappresentate e conservate le informazioni presso i vari operatori ed Enti contributori (compatibilità di formati, della simbologia, della georeferenziazione). A tal fine si dovrebbe procedere, in via preliminare, alla digitalizzazione delle informazioni oggi disponibili solo su supporto cartaceo.

III. La normativa comunitaria

20. Il legislatore comunitario, in materia di concessione dei diritti di passaggio e di condivisione di infrastrutture, pone quale obiettivo principale la promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi e delle risorse e correlate, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione. L'intero settore delle comunicazioni elettroniche si sviluppa mediante l'installazione di nuove infrastrutture di rete e/o mediante l'accesso alle infrastrutture esistenti. Il legislatore comunitario ha, a tal riguardo, previsto che le Autorità nazionali di regolamentazione, nel promuovere la

concorrenza, favoriscano l'installazione da parte degli operatori di comunicazione elettronica di proprie infrastrutture di rete sul suolo pubblico o privato e consentano l'accesso a quelle esistenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e in tempi ragionevolmente rapidi.

21. Le disposizioni comunitarie mirano ad attuare il processo di liberalizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche anche attraverso l'armonizzazione delle procedure amministrative e la riduzione dei ritardi nella realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. In tale contesto, l'articolo 2 della direttiva 2002/77/CE (di seguito, *direttiva concorrenza*), ai commi 1 e 2, vieta agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica e stabilisce che gli Stati membri si adoperino per l'adozione dei provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che gli Stati membri provvedano affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica attraverso le reti di comunicazione elettronica installate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, attraverso le infrastrutture messe a disposizione da terzi o attraverso la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti, fatte salve le disposizioni previste dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE.

Le Autorità nazionali di regolamentazione, nel perseguire gli obiettivi comunitari, devono garantire che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

22. In coerenza con quanto sopra richiamato, nelle premesse della direttiva 2002/21/CE (di seguito, *direttiva quadro*) che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, è indicato che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La direttiva quadro dedica l'articolo 11 alla disciplina dei diritti di passaggio e l'articolo 12 alla disciplina della ubicazione e condivisione di strutture, disposizioni recepite dal Codice, al Capo V Titolo II, articoli 86-95.

In particolare, la direttiva quadro stabilisce, all'articolo 11, comma 1, che gli Stati membri, nell'esaminare una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, devono assicurare che l'Autorità competente agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi e rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Si tratta di una norma che traccia le linee generali del diritto comunitario - trasparenza, non discriminazione, celerità - ma demanda agli Stati membri la concreta determinazione dei modelli procedurali ritenuti più opportuni. Ciò in quanto la competenza relativa alle reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica investe numerosi interessi rispetto ai quali variamente si esplicano le competenze statali e regionali.

L'articolo 12 della direttiva quadro prevede, altresì, che nel caso in cui un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse (oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà), le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad incoraggiare la condivisione di tali strutture o proprietà. Qualora le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica oppure adottare misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

23. Quanto agli "oneri", la direttiva 2002/20/CE (di seguito, *direttiva autorizzazioni*) prevede, all'articolo 13, che l'autorità competente può riscuotere contributi sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse e che tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori. L'articolo 13 della succitata direttiva stabilisce, altresì, che i contributi sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, devono anche tenere conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE.

L'articolo 14 della direttiva autorizzazioni prevede che gli Stati membri facciano sì che le condizioni e le procedure relative ai diritti di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata.

24. Infine, la direttiva n. 140 del 2009, di modifica delle direttive del 2002, dedica l'articolo 12 alla coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di comunicazione elettronica. Accanto al diritto, riconosciuto alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica, di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sotto o al di sopra di esse, viene riconosciuta alle Autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture nel pieno rispetto del principio della proporzionalità, ivi compresi

edifici, accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri ed altre strutture di supporto, condotti, guaine pozzetti e armadi di distribuzione, nonché adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici.

IV. Il quadro normativo nazionale

25. Le materie che l'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza esclusiva statale riguardano: l'ordinamento civile, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela della concorrenza. Come osservato in alcuni studi sul tema, la riforma del titolo V della Costituzione ha posto numerosi interrogativi, relativamente al settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, circa la definizione degli ambiti di rispettiva competenza normativa tra lo Stato e gli enti territoriali. Alcune materie sono di competenza esclusiva statale (quali la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, il coordinamento informativo e statistico, la tutela ambientale), altre di competenza concorrente (quali la tutela della salute, il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione). La questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 336/2005, ha dichiarato infondate tutte le censure mosse dalle regioni rispetto alle disposizioni contenute nel citato capo V del Codice delle comunicazioni.

Al riguardo, la legittimazione dello Stato a dettare norme nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica deriva, oltre che dai richiamati titoli di competenza legislativa esclusiva, dalla potestà di fissare i principi fondamentali nelle materie ripartite, a norma dell'articolo 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione.

È, dunque, evidente che, nell'individuare i principi fondamentali relativi a detto settore, non si può prescindere dalla considerazione che ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, sicché non è neanche immaginabile una parcellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete.

Nella relazione illustrativa al Codice si legge, a tal proposito, che «la rete è unica a livello globale» e che la stessa «non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne sia la proprietà e la disponibilità». Ciò comporta che i relativi procedimenti autorizzatori devono essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi. Ed è, dunque, alla luce di tali esigenze e finalità che devono essere valutate ampiezza ed operatività dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

Alla luce di ciò, gli articoli 86 e ss. del Codice, in seguito più analiticamente descritti, sebbene non allochino direttamente funzioni autorizzatorie ad un determinato livello di governo, formulano i principi fondamentali della disciplina in

forza dei quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere "gestiti" dagli «enti locali».

Rimane ferma, pertanto, la facoltà delle Regioni di allocare le funzioni in esame ad un determinato livello territoriale sub-regionale, nel rispetto degli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione. Non solo. Le Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principi fondamentali così fissati dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedurali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse.

26. In Italia, la materia dei diritti di passaggio, prima dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare, era regolata dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 249/97 e dal d.P.R. n. 318/97.

L'articolo 4 della legge n. 249/97 prevedeva che l'installazione di reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici fosse subordinata al rilascio di concessione per l'uso di suolo pubblico da parte dei comuni e in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. Nelle concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine era prevista l'adozione, da parte dell'Autorità, di un regolamento che disciplinasse, in linea generale, le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti tali obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. Parimenti, anche l'installazione delle "reti dorsali" doveva essere disciplinata da un apposito regolamento emanato dall'Autorità. Il d.P.R. n. 318/97 stabiliva che l'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazione e la prestazione di servizi ad esse relativi sono attività di preminente interesse generale che si fondano sulla "libera concorrenza e pluralità degli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività e non discriminazione". Il rilascio di licenze per installazioni di reti pubbliche di telecomunicazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, dando titolo a richiedere l'esproprio del terreno, se non già di proprietà pubblica, e la concessione del suolo edilizio.

27. Il 3 marzo 1999 è stata adottata, infine, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.

28. Il Codice delle comunicazioni elettroniche, nel recepire la normativa comunitaria di cui al pacchetto delle Direttive del 2002, ha abrogato, all'articolo 218, l'articolo 4 della legge n. 249/97 e, contestualmente, ha dedicato alla materia delle "reti e impianti" un intero Capo (V), composto di 10 articoli (86-95).

Dopo la enunciazione di principi di carattere generale (articolo 86), tra cui la trasparenza e non discriminazione a carico dell'autorità competente nell'analisi delle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture, il Codice ha disciplinato la procedura di autorizzazione alla installazione degli impianti, come

premessi demandata agli “Enti locali”, con e senza la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico (articoli 87-88), salvo poi dedicare un articolo (89) alla materia della “*cubicazione e condivisione di infrastrutture*”. Di poi, esso ha affrontato il connesso tema delle eventuali espropriazioni conseguenti al rilascio dei titoli abilitativi (articolo 90), alle limitazioni legali della proprietà conseguenti all’installazione di cavi senza appoggio (articolo 91) e alle servitù conseguenti all’installazione di cavi con appoggio (articolo 92).

Discipline particolari sono state, infine, dettate per le reti dorsali (articolo 88, commi 8 e 9), per l’installazione su sedi autostradali (articolo 94), per installazioni che presentino interferenze con le reti elettriche (articolo 95) e per il passaggio delle reti su bene demaniale (articolo 92, commi 2, 3 e 4), mentre un apposito articolo (93) è stato riservato alla materia degli oneri economici.

Con riferimento agli obblighi generali di cubicazione e condivisione e alle funzioni dell’Autorità in merito, si richiamano le seguenti disposizioni del Codice:

- a) agli operatori SMP può essere imposto di consentire la cubicazione o la condivisione degli impianti, incluso condotti, edifici o piloni (articolo 49, lett. f, del Codice, che recepisce l’articolo 12, lett. f, della Direttiva Accesso);
- b) con riferimento agli operatori in genere, anche non SMP, l’Autorità può a) incentivare, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, la condivisione delle nuove infrastrutture (articolo 89, comma 1); b) richiedere o eventualmente imporre, solo in alcuni casi, la condivisione e adottare ulteriori misure di coordinamento dei lavori di installazione di reti. In questo secondo caso è richiesta una consultazione pubblica oltre alla definizione, da parte dell’Autorità, dei criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà (articolo 89, comma 2, del Codice e articolo 12, comma 2, della Dir. 2002/21/CE). Salvo quanto previsto dalle suddette norme, l’Autorità non può altrimenti imporre la condivisione a operatori non SMP (articolo 8, co. 3, della Direttiva 2002/19/CE e articolo 45, co. 2, del Codice);
- c) Il comma 6 dell’articolo 88 già prevede che “Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.”. Inoltre (articolo 88, comma 12, del Codice), le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali, stipulati a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali; per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all’interno delle reti di recinzione (articolo 94 del Codice).

Per quanto specificamente concerne la preventiva comunicazione e pubblicizzazione dei programmi di intervento delle opere di realizzazione delle infrastrutture, il comma 11 dell'articolo 88 del Codice impone ai soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici di rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; è previsto inoltre che i programmi dei lavori di manutenzione siano notificati in formato elettronico al Ministero dello sviluppo economico, "ovvero ad altro ente delegato", per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale;

L'articolo 89, comma 3, per parte sua, estende il suddetto obbligo di comunicazione del progetto agli operatori che intendano effettuare scavi all'interno di centri abitati, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica. Tale comunicazione consente ad altri soggetti interessati, entro 30gg dalla pubblicizzazione del progetto, di concordare l'elaborazione di un piano comune dei lavori (articolo 89, comma 4). Il comma 2 dello stesso articolo affida all'Autorità il compito di adottare misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori nei casi di imposizione dell'obbligo di condivisione. La normativa prevede, pertanto, un ruolo essenziale dei meccanismi di centralizzazione dei flussi informativi, per il tramite del Ministero o altro Ente delegato.

29. Nella medesima materia degli obblighi di coubicazione/condivisione delle infrastrutture, la legge n. 166/02 stabilisce, all'articolo 40, che i soggetti proprietari sono tenuti, nel caso di realizzazione di opere civili, a prevedere la predisposizione di cavedi e cavidotti atti alla posa di fibra ottica e ad offrire l'accesso a questi sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione; gli oneri richiesti all'operatore remunerano i maggiori costi sostenuti dal soggetto proprietario per la predisposizione di detti cavedi/cavidotti;
30. La legge n. 133/08, articolo 2, comma 3, attribuisce all'Autorità la competenza nell'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali (già previamente riconosciuta dall'abrogato articolo 4 della legge n. 249/97) e ribadisce il potere regolamentare, già riconosciuto all'Autorità, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, dal citato articolo 89, comma 1, del Codice.

Lo stesso articolo 2 della legge n. 133/08 introduce l'istituto della *DIA* per l'installazione di reti e impianti a banda larga, secondo le fasi procedurali delineate nell'articolato, che risultano aggravate nell'ipotesi in cui l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo.

Ai sensi del citato articolo 2, l'operatore ha facoltà di utilizzare, per la posa della fibra nei cavidotti, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. L'utilizzo avviene senza oneri, fatta salva la corresponsione di un equo indennizzo qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle stesse infrastrutture (comma 2). L'operatore può, altresì, realizzare reti e impianti interrati in aree di proprietà pubblica, ad eccezione del caso in cui si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che l'attività possa arrecare concreta turbativa al servizio pubblico. Inoltre, l'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico non necessitano di un autonomo titolo abilitativo (comma 14);

31. All'articolo 2 del decreto-legge n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08, è stato aggiunto, dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 69/09, il comma 15-bis, secondo cui *“per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada”*.

In questo modo risulta possibile la realizzazione di scavi minimi (detti scavi di micro-trincea profondi circa 50 cm) e, con essi, il conseguimento di rilevanti risparmi;

32. L'articolo 1, comma 6, della legge n. 69/09, riformulando l'articolo 231, comma 3, del Codice della strada, chiarisce che, in deroga al capo I del titolo II di quest'ultimo, si applicano le disposizioni del capo V del titolo II del Codice delle comunicazioni. Conseguentemente, non trova intera applicazione il regime amministrativo previsto nel Codice della strada. Questa novella, quindi, risponde ad esigenze di semplificazione.
33. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 112/08 è stato recentemente sostituito da un nuovo articolo 15-bis, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 40/10, in sede di conversione con legge n. 73/10. Tale articolo dispone che *“per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4”*.

Si segnala, infine, che l'articolo 5-bis citato ha, altresì, aggiunto al Codice di comunicazione elettronica l'articolo 87-bis, che così dispone: *“(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-*

bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, la denuncia e' priva di effetti".

V. Il ruolo dell'Autorità

34. Preliminarmente giova richiamare alcune disposizioni generali del Codice, cui appare ispirata l'azione dell'Autorità, anche nella materia oggetto del presente Regolamento.

Al riguardo, l'articolo 4, comma 3, del Codice dispone che l'intera disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta, tra l'altro, a promuovere *“la semplificazione dei procedimenti amministrativi”* e *“lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, e la loro diffusione sul territorio nazionale”*. L'articolo 5 del Codice prevede procedure e strumenti per azioni concordate tra i diversi livelli di governo: Stato, regioni ed enti locali operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi, e concordano in sede di Conferenza unificata le linee generali dello sviluppo del settore. L'articolo 13 del Codice autorizza, altresì, l'Autorità ad adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate volte, in generale, a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 (tra i quali la semplificazione) e, in particolare, ad incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture ed a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi, ivi compresi quelli a larga banda.

35. Tali disposizioni generali vanno coordinate con altre disposizioni che intestano, in capo all'Autorità, poteri specifici di natura regolamentare in materia di reti dorsali e di coibitazione delle infrastrutture.

In particolare, si richiamano le disposizioni in materia di reti dorsali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08 (ex articolo 4 della legge n. 249/97) e di coibitazione/condivisione di infrastrutture o proprietà, di cui all'articolo 89 del Codice e all'articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08.

36. Tanto premesso, si configurano due tipologie di intervento dell'Autorità, l'una volta all'adozione di disposizioni programmatiche e di indirizzo, l'altra tesa alla redazione di norme vincolanti.
37. Con riferimento al primo aspetto, l'Autorità dovrebbe contribuire ad orientare le amministrazioni, e le parti coinvolte nei procedimenti amministrativi, alla semplificazione delle procedure, evidenziando gli eventuali elementi critici della normativa ed indicando le soluzioni in linea con l'obiettivo perseguito.

L'Autorità dovrebbe, pertanto, favorire l'adozione, da parte degli Enti Locali ed altri soggetti proprietari, ove possibile, di procedure autorizzatorie uniformi sul territorio nazionale, nonché la fissazione di regole comuni, generalmente condivise. Tale intervento ricadrebbe nell'ambito delle misure ragionevoli e proporzionate di cui al citato articolo 13 del Codice.

Le citate regole comuni dovrebbero essere adottate dagli Enti Locali o altri soggetti di diritto pubblico sulla base degli indirizzi forniti dall'Autorità in specifiche "linee guida", per loro natura non vincolanti.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di adottare linee guida di natura tecnica, non vincolanti, valevoli per l'intero territorio nazionale?

D2. Nel caso affermativo, partendo dalle criticità evidenziate dal mercato nella Sezione II, quale si ritiene debbano essere le tematiche oggetto di tali linee guida?

VI. Regolamento sulle reti di reti dorsali di comunicazione elettronica e relativi obblighi di condivisione/accesso

38. Con riferimento alla emanazione, da parte dell'Autorità, di disposizioni vincolanti, occorre far riferimento ai poteri specificatamente conferiti e richiamati al punto 35 e riguardanti le tematiche sviluppate nelle Sezioni VI, VII, VIII seguenti.
39. Il primo profilo di intervento vincolante dell'Autorità riguarda l'elaborazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali (articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08; ex articolo 4 della legge n. 249/97).
40. In primo luogo, si osserva che la normativa non chiarisce il significato dell'espressione "rete dorsale", tuttavia la regolazione in materia non può prescindere da una sua puntuale definizione.

Al riguardo, l'Autorità ritiene che la definizione di rete dorsale possa essere desunta dal combinato disposto dell'articolo 1, in materia di reti di comunicazione elettronica, e dell'articolo 88 del Codice, il cui comma 8 stabilisce disposizioni in materia di "*l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessanti aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati*".

L'incrocio delle due norme consente, esegeticamente, di definire le reti dorsali quali "*reti di comunicazione elettronica, distinte dalla rete di accesso dell'operatore, interessanti aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati*".

Va tuttavia osservato che la definizione suddetta, che individua la rete dorsale come il segmento di rete distinto dalla rete di accesso, include al proprio interno anche gli anelli provinciali (al limite comunali) in fibra ottica utilizzati come segmento di

backhaul della rete di accesso. In tal caso, la rete dorsale si configurerebbe come un segmento di trasporto a breve distanza. Come noto gli anelli di raccolta suddetti convogliano il traffico raccolto verso nodi di gerarchia superiore a partire dai quali si diramano collegamenti dorsali di media (regionali) o lunga distanza (inter-regionali).

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire le reti dorsali quali "reti di comunicazione elettronica, distinte dalla rete di accesso dell'operatore, interessanti aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati?"

41. In secondo luogo, una volta definite le reti dorsali occorre chiarire quale margine, oggettivo e soggettivo, abbia l'ambito di intervento regolatorio dell'Autorità.

Sotto il profilo procedurale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 133/08, il titolo V del Codice regolava i procedimenti autorizzatori necessari alla costruzione di infrastrutture di rete di comunicazione elettronica, alla realizzazione di opere civili, di scavi, alla occupazione di suolo pubblico, i casi di esproprio per pubblica utilità, i limiti legali alla proprietà e alla servitù, indipendentemente se si tratti di reti dorsali o di accesso.

Su tale assetto ha inciso l'articolo 2 della legge n. 133/08, con particolare riferimento alla larga banda, sia relativamente alla semplificazione dell'*iter* autorizzatorio (la disciplina prevista per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori è sostituita dalla denuncia di inizio attività) sia con la reintroduzione, dopo essere stata eliminata dal Codice, della previsione secondo cui l'Autorità "emana il regolamento in materia di installazione delle reti dorsali".

Tutto quanto premesso, l'Autorità ritiene che la previsione normativa del "regolamento in materia di installazione delle reti dorsali", in quanto collocata all'interno dell'articolo 2 della legge n. 133/08, debba avere ad oggetto esclusivamente dorsali a banda larga (che d'altra parte costituisce il caso comune, attesa la loro realizzazione in fibra ottica). La rete dorsale potrà essere realizzata con o senza utilizzazione di infrastrutture civili già esistenti (in quest'ultimo caso occorrono scavi), di proprietà privata, pubblica (come nel caso di Enti locali) o in titolarità di soggetti di diritto pubblico (come ad esempio nel caso di concessionari pubblici).

42. Per quanto premesso i soggetti che dovranno essere destinatari del Regolamento sono gli enti proprietari/titolari del suolo su cui verrà installata la rete dorsale. Rileva che dai principi generali e dalle norme richiamate sembra emergere che all'Autorità non competerebbe di regolamentare anche l'installazione di dorsali su suolo esclusivamente privato. Si ritiene, pertanto, che i destinatari degli obblighi del Regolamento dell'Autorità in materia di dorsali debbano essere gli enti pubblici

nonché gli organismi di diritto pubblico, nella qualificazione giuridica loro conferita dalla direttiva 89/440/CEE, confermata dalle direttive 17 e 18/2004, recepita dal decreto legislativo n. 163/2006, all'articolo 3, comma 26 (con l'esclusione dei soggetti privati).

E' appena il caso di ricordare che "organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ritenere quali soggetti destinatari degli obblighi scaturenti dal Regolamento sulle dorsali gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, nella qualificazione giuridica loro conferita dalla direttiva 89/440/CEE, confermata dalle direttive 17 e 18/2004, recepita dal decreto legislativo n. 163/2006, all'articolo 3, comma 26?

43. In ultimo, occorre definire le linee specifiche di intervento. Tali disposizioni comuni, tese a disciplinare il rapporto tra ente/concessionario ed operatore di comunicazione elettronica, potranno riguardare, in particolare, la definizione degli obblighi in capo agli enti istituzionali destinatari del Regolamento.

44. Ciò premesso, e limitandoci al caso delle reti dorsali, è stata già effettuata, nella sezione IV, una ricognizione degli obblighi di accesso/condivisione già definiti dalla normativa vigente. Va, in particolare, richiamato che già il Codice, all'articolo 88, comma 12 (che tratta anche i procedimenti autorizzatori che interessano più enti/soggetti, quindi per reti dorsali) impone che "Le *figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni* hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali". Pertanto, almeno con riferimento a tali soggetti, esiste già un obbligo di accesso alle infrastrutture civili disponibili. Il comma 6 dello stesso articolo specifica che "Il *Comune* può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie." Con riferimento alla *occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari*, l'articolo 94 del Codice prevede che "Per la realizzazione e la manutenzione di reti di

comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione". Il Codice all'articolo 94 rimanda, ad integrazione del medesimo articolo, a quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 166/02 che prevede, in sintesi, 1) che i lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni. 2) Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui sopra senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. 3) I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la loro realizzazione. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

45. Appare pertanto sussistere, in generale e dietro opportuna remunerazione dei costi, un obbligo, in capo a concessionari, Enti locali, organismi di diritto pubblico (*figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni*), di fornire accesso ad infrastrutture civili esistenti e, in particolare, ai cavedi-cavidotti realizzati ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 166/02. Per quanto riguarda la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di scavi, l'articolo 86 impone che l'analisi delle domande venga effettuata secondo criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione.
46. Chiarito quanto sopra, il Regolamento dovrà, al fine di rendere fruibili da parte degli operatori i diritti conseguenti agli obblighi di cui sopra, aggiungere un obbligo di trasparenza in capo all'ente locale/concessionario o, comunque, all'organismo di diritto pubblico. Tale obbligo, di norma, si attua imponendo la redazione e la pubblicazione di un documento unitario in materia di procedure e condizioni per l'accesso/condivisione, sul suolo pubblico da essi gestito, alle infrastrutture esistenti o per la realizzazione di nuove infrastrutture. Tale documento dovrebbe indicare, tra le altre cose, l'ufficio e il soggetto fisico responsabile dell'istruttoria, le zone in cui sia vietata l'installazione, in cui sia consentita solo a particolari condizioni e in cui sia sempre consentita, gli elementi da allegare alla domanda, la specifica della tempistica, le istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture, gli

oneri economici, le possibili sanzioni irrogabili e le penali nel caso di danni arrecati durante lo svolgimento dei lavori. Tutti questi elementi possono confluire nelle specifiche convenzioni, laddove previste dalla normativa vigente.

Nel documento suddetto occorrerà, altresì, stabilire quando e a che condizioni gli operatori, previa manifestazione di interesse, possono partecipare, nell'ottica della condivisione, ai lavori pianificati e finalizzati alla costruzione di infrastrutture adatte ad ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di concentrare l'oggetto del proprio intervento in materia di reti dorsali agli elementi sopra specificati ed evidenziati nell'articolato riportato nel successivo schema di provvedimento?

47. L'Autorità, con riferimento alle reti dorsali è pertanto, una volta adottato il Regolamento, tenuta a vigilare sul rispetto di già esistenti obblighi di accesso (ai cavedi o altre strutture civili atte alla posa di cavi) oltre che sul rispetto dei principi di cui all'articolo 86, nel caso di domanda per la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di scavi. Appare evidente che l'attuazione del Regolamento sulle reti dorsali, per quanto premesso sui destinatari degli obblighi in esso previsti, implica l'applicazione dei poteri regolamentari/di vigilanza e controllo/sanzionatori dell'Autorità anche nei confronti di soggetti istituzionali diversi dagli "operatori" e la loro qualifica di soggetti regolati.

In altri termini, in attuazione di un Regolamento sulle reti dorsali che disciplina il rapporto tra concessionario/ente/soggetto-pubblico ed operatore, l'Autorità potrà ordinare a questi, in caso di inottemperanza allo stesso, l'accesso alla proprietà o a infrastrutture a specifiche condizioni (quelle per l'appunto previste dal Regolamento che attua la vigente normativa) e sanzionare l'inosservanza dell'ordine. Seguono, a tale proposito, una serie di considerazioni e valutazioni inerenti i poteri sanzionatori dell'Autorità per violazioni del Regolamento sulle reti dorsali. Le stesse considerazioni sono applicabili alle violazioni delle norme, di cui al presente schema di provvedimento, in tema di Coubicazione/condivisione di infrastrutture e archivio telematico delle infrastrutture, di cui si discute nelle successive sezioni VII e VIII.

48. Sanzionabilità di soggetti pubblici da parte dell'Autorità

In primo luogo l'Autorità ritiene che non esista alcun impedimento giuridico di principio alla irrogazione di sanzioni amministrative da parte di Autorità indipendenti nei confronti di soggetti pubblici. Gli Enti locali, in particolare, sono

ordinariamente destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte di altre Autorità⁵, oltre che dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Fonte normativa del potere regolatorio dell’Autorità in materia di reti dorsali e condivisione delle infrastrutture

Il tema è stato estensivamente discusso nelle sezioni precedenti. In estrema sintesi si richiama che il potere regolatorio dell’Autorità, in materia, è fornito dall’articolo 2, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n.133⁶ e dal comma 1 dell’articolo 89 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in tema di “*Cubicazione e condivisione di infrastrutture*”⁷. _Del resto, l’articolo 1 comma 6 lett. C punto 2 della legge n. 249/97 già prevedeva che rientrasse tra le competenze del Consiglio garantire “*l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti*”.

Principio di legalità

Tanto premesso in relazione alla fonte del potere regolamentare dell’Autorità sulla materia, devesi rammentare che in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità consacrato dall’articolo 1 della legge n. 689/81. La norma, rubricata “*Principio di legalità*“, testualmente prevede: “*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati*“.

Un regolamento che comminasse sanzioni non previste dalla legge sarebbe pertanto in conflitto con l’articolo 1 della legge n. 689/81 con il conseguente obbligo di disapplicazione della fonte regolamentare illegittima da parte del giudice.

L’articolo 1, primo comma, della legge n. 689/81 non esclude, tuttavia, che precetti sufficientemente individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari delegate, che, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare, li rendano meglio aderenti alla multiforme realtà socioeconomica (Cass. sent. nn. 1061/1996, 2937/1998,

⁵ Si pensi alle sanzioni dell’Autorità per l’Energia e il Gas in caso di inottemperanza degli Enti locali ai propri provvedimenti in materia di disciplina tariffaria, ovvero in caso di violazione della disciplina sul servizio di misura dell’energia elettrica, ovvero ancora dell’obbligo dei Comuni di fornire all’Autorità dati veritieri.

⁶ “*Nei casi di cui al comma 2 (ndr utilizzo, per la posa della fibra nei cavidotti, delle infrastrutture civili esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici) resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di cubicazione e condivisione di infrastrutture, all’Autorità’ per le garanzie nelle comunicazioni dall’articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All’Autorità’ per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l’emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali .*”

⁷ Stabilisce che “*Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, incoraggia la cubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.*”

2138/1999, 3351/1999, 4634/1999, 8686/1999, 12367/1999, 17602/2003, 5743/2004)⁸.

In tema di illecito amministrativo, dunque, è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria (allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario, pertanto, rinviare a provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, purché dalla norma primaria venga circoscritto l'ambito in cui tale discrezionalità può operare), mentre è in ogni caso inibito alle norme primarie di demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione.

Fonte normativa del potere sanzionatorio dell'Autorità

E' già emerso come all'Autorità competa garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso alle infrastrutture di comunicazione (ivi compresa, a titolo esemplificativo, anche quella che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 133/08, impone ai soggetti pubblici di consentire l'*installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica*), e come tale competenza si esprima innanzitutto nell'esercizio del potere regolamentare, espressamente menzionato dalle fonti primarie (dalla legge costitutiva dell'Autorità, dal codice delle comunicazioni elettroniche e dalla legge 133/08).

L'esercizio di tale potere introduce, nel sistema, delle norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria, trattandosi, come è evidente, di materia caratterizzata da una spiccata componente tecnica.

All'Autorità compete però anche l'esercizio del potere di vigilanza sull'osservanza delle proprie statuizioni regolamentari, integrative delle previsioni di legge, e infine quello di sanzione delle eventuali violazioni^{9 10}.

⁸ La Corte Costituzionale ha infatti escluso la riferibilità della riserva di legge prevista dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione per le sanzioni penali, alle sanzioni amministrative (pur se con quelle possono presentare una qualche affinità). Le sanzioni amministrative non si pongono, infatti, come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema, ma vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione. La Corte ha affermato (o presupposto più o meno esplicitamente in numerose decisioni) che il parametro riferibile alle sanzioni amministrative - depenalizzate o no - è costituito dal principio della riserva di legge "relativa" stabilito dall'art. 23 Cost. (oltre che dal principio di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97). La Corte ha altresì indicato i limiti e le garanzie sufficienti a far ritenere rispettato il principio suddetto, precisando che la prestazione obbligatoria autoritativamente imposta debba avere "base" in una legge e che la legge stessa deve stabilire i criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalità lasciati alla Pubblica Amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione ed inoltre - al fine di escludere che la discrezionalità possa trasformarsi in arbitrio - che la legge deve determinare direttamente l'oggetto della prestazione ed i criteri per quantificarla (cfr. Corte Cost. sentt. nn. 65/1962, 56/1972, 67/1973, 29/1979, 257/1982, 68/1984, 34/1986, 290/1987, 420/1987, 127/1988, 447/1988, 250/1992, 150/2002).

⁹ Il potere di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni in materia di accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione è, infatti espressamente previsto nella legge istitutiva, laddove si prevede che l'Autorità debba garantire "*l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione*".

¹⁰ La remissione a un organismo indipendente del potere regolamentare su una specifica materia, onde riconnettere alla violazioni della disciplina secondaria l'esercizio del potere sanzionatorio, non costituisce affatto una novità nel nostro sistema ordinamentale. Si pensi alla disciplina sanzionatoria di cui al Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 - di

Il potere di sanzionare le eventuali violazioni della normativa regolamentare trova fondamento normativo nell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, e nell'articolo 98, comma 11 del codice delle comunicazioni elettroniche¹¹. Tutte le violazioni di diffide e ordini impartiti dall'Autorità ai sensi di legge - e della normativa regolamentare subordinata - sono pertanto sanzionabili nei modi e nei termini di cui alla legge istitutiva e al codice delle comunicazioni elettroniche.

Per poter ottenere indicazioni più specifiche circa il preciso regime sanzionatorio applicabile nella materia di cui si tratta occorre guardare più da vicino ai contenuti dei regolamenti di cui al presente schema di provvedimento il cui *enforcement* è oggetto della presente analisi.

I due regolamenti e la relativa tutela sanzionatoria

Come evidenziato in premessa, gli interventi regolamentari oggetto della presente consultazione pubblica hanno un duplice contenuto: da una parte la regolamentazione delle reti dorsali; dall'altra la disciplina di un archivio telematico contenente l'insieme delle infrastrutture, i progetti di realizzazione di scavi e posa di cavidotti e opere civili (atte alla posa di cavi e fibre ottiche), finalizzato ad incoraggiare la coubicazione e la condivisione delle infrastrutture.

La materia regolamentata concerne dunque, in entrambi i casi, l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione.

L'Autorità ritiene che il potere sanzionatorio per la violazione di entrambi i regolamenti rinverga il proprio naturale fondamento normativo nell'articolo 1 comma 31 della legge n. 249/97, per la generale violazione di ordini e diffide dell'Autorità, piuttosto che nell'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Si analizzano nel seguito separatamente i due casi.

Regolamento sulle reti dorsali. Si premette che il richiamo alla norma codicistica non può riguardare violazioni di disposizioni regolamentari che rinvergano il proprio fondamento in una fonte primaria diversa dal Codice (l'articolo 98 del

ricepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi - laddove, all'art. 43 si prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché nei confronti dei relativi dipendenti, oltre che per la violazione delle norme primarie di cui al medesimo decreto, per la violazione "delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia". La Cassazione (sez. I, 20 novembre 2003, n. 17602), ha escluso che tale previsione possa essere qualificabile come norma punitiva "in bianco", non comportando viceversa alcuna indeterminatezza del precetto.

¹¹ Quest'ultima norma dispone, infatti: " Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00". L'art. 1 comma 31 della legge 249/97, dal canto suo, testualmente prevede: " I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità".

decreto legislativo 259 del 2003, al comma 11, sanziona, infatti, le sole violazioni del Codice). D'altra parte il Regolamento sulle reti dorsali, di cui si discute, trova la sua fonte primaria nell'articolo 2 della legge n. 133/08. Le violazioni del Regolamento sulle reti dorsali devono, pertanto, necessariamente rinvenire il proprio presidio sanzionatorio nella sola legge istitutiva.

Archivio Telematico. Pure con riguardo alla disciplina dell'archivio telematico deve pervenirsi alla medesima conclusione di applicabilità del (solo) presidio sanzionatorio generale di cui alla legge n. 249/97. E' ben vero che l'articolo 89, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone che l'Autorità "incoraggia" la coubicazione e la condivisione delle infrastrutture, anche mediante l'adozione di regolamenti: ma tale previsione costituisce null'altro che una mera riaffermazione di una competenza già istituzionalmente propria dell'Autorità, ai sensi della sua legge istitutiva. E, soprattutto, in sede di recepimento delle direttive comunitarie, il legislatore non ha innovato alcunché, limitandosi la norma codicistica ad esprimere solo un *favor* del tutto generico verso discipline regolamentari tese a favorire il conseguimento dell'obiettivo concorrenziale.

Tale interpretazione, oltre ad essere coerente con la formulazione letterale delle disposizioni primarie, eviterebbe infine l'assurda conseguenza di due regolamenti gemelli il cui presidio sanzionatorio dovrebbe altrimenti rinvenirsi in fonti normative diversificate, e con tetti sanzionatori fortemente sperequati con il risultato che la mera violazione di un onere di comunicazione verrebbe ad essere sanzionato con una pena pecuniaria - da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00- ben maggiore di quella generalmente applicabile ai sensi della legge istitutiva - articolo 1 comma 31 della legge n. 249/97, che contempla sanzioni da 20 a 500 milioni delle vecchie lire - per tutte le violazioni della normativa regolamentare sostanziale in materia di reti dorsali.

D5-bis- Si condivide l'orientamento dell'Autorità che la stessa sia tenuta a vigilare che, nel caso di domanda per la concessione dei diritti di passaggio per reti dorsali, questa sia esaminata nel rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, di cui all'art.86 del Codice?

D5-ter- Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che enti/concessionari/soggetti pubblici che non ottemperino a norme dalla stessa dettate (nei casi previsti dalla legge) in materia di diritti di passaggio per la posa di cavi e condivisione di infrastrutture esistenti ed, in particolare, al Regolamento sulle reti dorsali, siano soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui alla legge n. 249/97?

VII. Coubicazione/condivisione di infrastrutture in ambito generale (anche urbano)

49. Il secondo profilo di intervento, con effetti vincolanti, dell’Autorità riguarda la coubicazione/condivisione delle infrastrutture (articolo 89 del Codice; articolo 2 della legge n. 133/08). Sebbene nel Codice manchi una definizione di “coubicazione” e “condivisione”, l’Autorità è dell’avviso che i termini possano essere utilizzati come sinonimi e comprendano qualsiasi forma di sfruttamento in comune, nella rete di accesso cittadina e dorsale, delle risorse fisiche, quali cavedi, cavidotti, condotti, edifici, piloni. In quest’ottica, anche la posa di reti dorsali nell’ambito di infrastrutture comuni comporta l’applicazione delle norme in materia di condivisione.

D6. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di considerare i termini di “coubicazione” e “condivisione” come sinonimi e comprendenti qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche, quali cavedi, cavidotti, condotti, edifici, piloni?

D7. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di considerare la condivisione delle infrastrutture quale strumentale non solo alla posa di cavi in fibra ottica e che, più in generale, riguardi qualunque forma di condivisione/coubicazione?

50. Occorre, a questo punto, chiarire quali siano i poteri dell’Autorità in materia. Viene, in via principale, in rilievo il potere generale dell’Autorità di incoraggiare, anche mediante specifici regolamenti, la condivisione delle infrastrutture, previsto dall’articolo 89, comma 1, del Codice, cui rimanda l’articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08. Tale funzione si ritiene riferita a qualunque forma di condivisione di infrastruttura, pubblica o privata, da parte di soggetti pubblici o privati. Tale compito che la legge attribuisce all’Autorità è sprovvisto di ulteriori specifiche indicazioni sulle modalità con cui la stessa possa contribuire a favorire la condivisione.

L’Autorità ritiene che un primo proprio ambito di intervento, prendendo spunto dal potere che la legge le conferisce in tema di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, è quello di favorire gli accordi di condivisione intervenendo, ad esempio, laddove gli operatori non riuscissero a completare la negoziazione (funzione conciliativa).

Un altro aspetto sicuramente essenziale, al fine di agevolare la condivisione, è quello di rendere note agli operatori le infrastrutture di posa esistenti. Infatti solo la conoscenza dell’esistente consente all’operatore di valutare l’opportunità di iniziare nuove opere di scavo o di richiedere la condivisione di infrastrutture già realizzate. Si ritiene, a riguardo, essenziale una centralizzazione delle informazioni al fine di facilitare l’accesso alle stesse.

Anche tale secondo aspetto si ritiene rientri tra i possibili ambiti di intervento dell'Autorità in materia di condivisione.

Ciò premesso l'Autorità ritiene, per potere attuare gli interventi suddetti, opportuna la costituzione, presso la stessa, di un archivio telematico più puntualmente descritto nella sezione VIII, cui si rimanda, contenente l'insieme delle infrastrutture di posa esistenti e realizzato sulla base delle informazioni fornite dai soggetti destinatari degli obblighi di pubblicizzazione e comunicazione delle infrastrutture da essi gestite e degli interventi, programmati, in tale materia.

L'Autorità ritiene, altresì, che allo scopo sia opportuno un aggiornamento dinamico del suddetto archivio, mediante la conoscenza dei progetti di realizzazione di scavi e posa di cavidotti o delle opere civili atte alla posa dei cavi e fibre ottiche.

A tale proposito sono stati in premessa richiamati gli obblighi già esistenti in materia di preventiva comunicazione e pubblicizzazione dei programmi di intervento delle opere di realizzazione delle infrastrutture e scavi. Il comma 11 dell'articolo 88 del Codice impone ai soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici di rendere noto agli operatori, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a notificare gli stessi, in formato elettronico, al Ministero dello sviluppo economico, "ovvero ad altro ente delegato", per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

Ai fini della realizzazione di un archivio dinamico l'Autorità ritiene opportuno che la stessa sia inclusa tra i destinatari della comunicazione suddetta.

Il comma 3 dell'articolo 89 dispone, altresì, che qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la pubblicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI.

Anche in tale caso l'Autorità ritiene opportuno che la stessa sia posta a conoscenza del progetto dell'operatore oltre che dell'istanza inviata all'Ente preposto (ci si riferisce alla presentazione di istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture con scavi ai sensi dell'articolo 88 del Codice).

Con riferimento alle infrastrutture disponibili sulle sedi stradali/autostradali l'Autorità dovrebbe essere posta a conoscenza della domanda, rivolta all'ex. Ministero delle comunicazioni (oggi Ministero per lo sviluppo economico), per l'ottenimento della servitù di occupazione di sede autostradale (articolo 94 del Codice) o della domanda alla competente Autorità Statale, per l'ottenimento della

servitù occorrente al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti su bene demaniale statale (articolo 92, commi 2, e ss).

In conclusione, in tutti i casi citati, il potere generale dell'Autorità di incoraggiare la condivisione delle infrastrutture (articolo 89, comma 1, del Codice e articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08) può essere perseguito attraverso l'inserimento di una disposizione regolamentare che obblighi l'operatore richiedente a trasmettere l'istanza ed i progetti di realizzazione di reti anche all'Autorità e l'Ente locale a comunicare, anche a quest'ultima, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture civili.

La pubblicazione e la fornitura dell'accesso ai dati di tale catasto, dinamico, consentirebbe all'Autorità di attuare quella funzione di incentivazione alla coubicazione di cui la stessa è investita. Dette informazioni verrebbero inserite in un *data base*, da pubblicare in una apposita sezione del proprio sito *web*.

Tale *data base*, come anticipato, potrebbe far parte del più generale catasto delle infrastrutture. L'accessibilità a tali informazioni da parte degli operatori di comunicazione elettronica consentirebbe agli stessi di prendere visione oltre che dello stato corrente delle infrastrutture esistenti sul territorio (queste ultime riportate nel catasto di cui si parlerà nella sezione seguente¹²), anche, in modo dinamico, delle opere in corso di svolgimento. In tal modo gli operatori potrebbero attivarsi per la condivisione dei costi di realizzazione di queste ultime, con conseguenti vantaggi per il mercato.

Va osservato che la disponibilità delle informazioni suddette presenti nel catasto (sia statiche che dinamiche) risulta altresì essenziale ai fini dello svolgimento di un ulteriore compito attribuito dalla legge all'Autorità (articolo 89, comma 2 del Codice) e cioè della eventuale imposizione agli operatori (come meglio precisato nel punto seguente), da parte dell'Autorità, della condivisione di proprie infrastrutture, nei casi previsti dalla legge. Infatti in caso di rigetto, da parte degli enti locali competenti, della domanda di concessione dei diritti di passaggio, soltanto la conoscenza delle infrastrutture esistenti consentirebbe all'Autorità di imporne, in esito ad un periodo di consultazione pubblica (come previsto dalla norma), la condivisione con l'operatore la cui domanda è stata rigetta. In tutti i casi citati, si ritiene che l'Autorità sia tenuta a vigilare in merito al rispetto degli obblighi, in massima parte informativi, scaturenti dalla normativa sul catasto (popolamento statico e dinamico) e che sia dotata, pertanto, della conseguente leva sanzionatoria, di cui alla legge n. 249/97. A tale proposito si rimanda a quanto illustrato nella sezione precedente in merito alla necessaria sussistenza della leva sanzionatoria in capo all'Autorità una volta verificata l'esistenza di un potere regolatorio nei

¹² Si prevede, altresì, un obbligo di comunicazione all'Autorità delle caratteristiche delle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (scavi, cavedi, cavidotti, ecc..) dagli stessi installate a seguito della concessione dei diritti di passaggio da parte degli Enti competenti. Tali informazioni confluiranno nell'archivio telematico di cui al Paragrafo VIII.

confronti di tutti i soggetti (cd regolati) subordinati a tale potere (a meno che non sia la legge stessa a disporre diversamente), indipendentemente dalla loro natura, pubblica o privata.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che obblighi l'operatore di comunicazione elettronica che invia una domanda per la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di reti, ai sensi degli artt. 88, o 94 del Codice, e dell'art. 2 della legge n. 133/08 a inviare la stessa in formato elettronico, incluso i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica, anche all'Autorità?

D8 bis- Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che obblighi soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici di rendere noto, anche all'Autorità, con cadenza semestrale i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in formato elettronico, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale?

D9. Quale ulteriore forma di partecipazione dell'Autorità si ritiene possa essere realizzata per favorire la condivisione?

D9-bis Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che espliciti il potere dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione delle norme relative al Catasto (popolamento statico e dinamico) e di sanzionare l'inosservanza delle medesime norme?

51. Nella premessa normativa sono stati già richiamati i casi in cui sussiste il potere dell'Autorità di imporre la condivisione di infrastrutture esistenti. Come premesso, nel caso delle reti dorsali tale potere deriva, in via indiretta, dal primario potere conferito alla stessa dalla legge laddove si richiede all'Autorità di predisporre uno specifico regolamento. Ci si occuperà nel seguito dei casi in cui è specificatamente previsto dalla legge, nei casi generali (e quindi anche per reti di accesso o comunque non dorsali), il potere di imporre la condivisione.

Al riguardo, è opportuno differenziare a seconda che l'imposizione della condivisione gravi su operatori SMP, operatori non SMP, enti pubblici (o assimilati) e soggetti privati.

Per quanto riguarda gli operatori SMP, l'Autorità può, ai sensi dell'articolo 49, lett. f, del Codice, imporre agli stessi di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, incluso condotti, edifici o piloni. A tal riguardo si rinvia agli obblighi regolamentari già imposti dalla delibera n. 731/09/CONS nei mercati dell'accesso

alla rete fissa (mercati n. 1,4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE).

Per quanto riguarda tutti gli operatori di comunicazione elettronica (sia SMP che non SMP), l'Autorità può imporre agli stessi la condivisione della infrastrutture, qualora gli operatori richiedenti l'autorizzazione all'Ente preposto non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale (articolo 89, comma 2, del Codice).

Si ritiene che la valutazione in merito alla sussistenza di tali ragioni ostative non competa all'Autorità, bensì all'ente locale preposto.

Solo dopo che l'ente proposto abbia terminato il relativo procedimento amministrativo con un provvedimento di rigetto, l'Autorità potrà avviare il procedimento per l'imposizione dell'obbligo di condivisione all'operatore titolare dell'infrastruttura preesistente (nelle forme della previa consultazione pubblica di cui all'articolo 89 del Codice).

Al fine di essere messa in condizione di imporre la condivisione, l'Autorità dovrà conoscere gli esiti dell'istruttoria e, a tal riguardo, appare opportuno introdurre una disposizione regolamentare che obblighi l'operatore che abbia ricevuto un provvedimento di diniego a comunicarlo all'Autorità.

Nel caso in cui l'operatore, nonostante l'ordine impartito dall'Autorità, non conceda la condivisione, l'Autorità potrà attivare i poteri sanzionatori di cui alla legge 249/97.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che gli operatori che non ottemperino all'ordine dell'Autorità di concedere la condivisione delle infrastrutture, nei casi previsti dall'articolo 89, comma 2, del Codice, saranno soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui alla legge n. 249/97?

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere, in capo all'operatore che abbia ricevuto un provvedimento di diniego, un obbligo di comunicazione all'Autorità stessa degli esiti dell'istruttoria nel caso di rigetto della domanda per i motivi di cui all'articolo 89, comma 2, del Codice?

D12. Quali ulteriori funzioni si ritiene che l'articolo 89, comma 2, del Codice conferisca all'Autorità?

52. Con riferimento a soggetti/concessionari pubblici che non siano operatori di comunicazione elettronica la normativa, come richiamato, intesta in capo agli stessi un obbligo "diretto" di condivisione, senza alcuna intercessione dell'Autorità.

53. Si richiama infatti che le figure pubbliche suddette hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili (articolo 88, comma 12, del Codice); in senso rovesciato, l'operatore di comunicazioni elettroniche ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici (articolo 2, comma 2, della legge n. 133/08); inoltre, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione dei casi che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile (articolo 2, comma 12, della legge n. 133/08); per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica, ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione (articolo 94 del Codice).

In altri termini, da tali norme non emergerebbe alcun potere generale dell'Autorità di ordinare a tali enti/concessionari la condivisione delle infrastrutture e, d'altro canto, l'articolo 89, comma 2, fa esplicito riferimento agli "operatori che gestiscono una rete di comunicazione elettronica".

Un'eccezione a tale principio riguarda il caso, come premesso, in cui la condivisione suddetta sia strumentale alla realizzazione di una rete dorsale, come anticipato nella sezione precedente.

Solo in tal caso si ritiene che l'Autorità possa ordinare a tali enti/concessionari pubblici la condivisione delle infrastrutture, in forza dell'articolo 2 della legge n. 133/08 che, nell'assegnare all'Autorità il compito di emanare un regolamento in materia di installazione di reti dorsali, implicitamente le riconosce anche il potere di imporre la condivisione di una dorsale su suolo pubblico, vigilare sul rispetto della normativa e sanzionare le inosservanze.

Pertanto, fatta salva l'ipotesi della dorsale, l'Autorità ritiene di non potere usare in tema di obblighi di condivisione, nei confronti di tali soggetti pubblici, il potere di ordine né la leva sanzionatoria di cui alla legge istitutiva.

L'Autorità ritiene, altresì, che il suddetto potere (di ordine e sanzionatorio) rispetto agli esistenti obblighi di condivisione non sia suscettibile di generale applicazione, da parte della stessa, nemmeno per i soggetti privati che fossero proprietari di infrastrutture di posa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 89, comma 2 del Codice.

Come si è già detto, si ritiene, viceversa, che l'Autorità – nel più generale potere di favorire la condivisione di infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice – possa prevedere l'obbligo, per gli enti proprietari o concessionari che possiedono o gestiscono infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione

elettronica, di comunicare i dati sulle infrastrutture in loro possesso all’Autorità, per il loro inserimento nell’archivio telematico di cui al Paragrafo VIII.

D13. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di escludere che, tranne che per l’ipotesi di condivisione strumentale alla realizzazione di una rete dorsale e per i casi rientranti nell’ambito dell’articolo 89, comma 2 del Codice, tra i suoi poteri rientri la possibilità di ordinare, in generale, a un ente pubblico ovvero a un concessionario pubblico ovvero a un soggetto privato la condivisione della rete di sua proprietà/gestione?

VIII. Archivio telematico (inventario) delle infrastrutture per le reti

54. Come premesso, ai fini di trarre il massimo beneficio dalla condivisione delle infrastrutture atte alla posa di cavi/fibre, gli operatori interessati devono essere posti a conoscenza delle strutture, pubbliche o private, esistenti, e dei lavori, pubblici e privati, in esecuzione o progettazione.

A tale fine si ritiene che una banca dati, di facile accessibilità, popolata sulla base delle informazioni fornite dagli attori del settore (operatori, concessionari, Enti locali), consenta di evitare la frammentazione degli interventi ed ottimizzare i costi di realizzazione delle reti di comunicazione elettronica.

55. L’articolo 15 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane - del 3 marzo 1999, recante “*Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*”, già prevede che i Comuni si dotino di un sistema di cartografia informativo compatibile ed interoperabile finalizzato a conoscere gli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo al fine di migliorare il coordinamento delle aziende, tramite rapporti tra le stesse e i Comuni; l’articolo 16 del medesimo atto chiarisce che lo scopo finale della raccolta è quello di creare un sistema informativo territoriale volto a facilitare la progettazione, la pianificazione e la documentazione di un’unica base di riferimento per l’utilizzo dei dati provenienti da diverse società.

56. Quanto premesso pone in evidenza che l’attuale normativa già prevede la disponibilità, sebbene in modo distribuito sul territorio, delle informazioni sugli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo. La stessa base normativa pone già l’accento sulla necessità di una armonizzazione del sistema informativo, al fine di garantirne l’interoperabilità. Appare, pertanto, già implicitamente previsto che le modalità di comunicazione ed i formati di raccolta delle informazioni risultino omogenee su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire l’interoperabilità e l’integrazione dei sistemi informativi gestiti dagli enti locali.

57. In tale contesto, l’Autorità potrebbe, qualora acquisisca le informazioni relative alle strutture di posa per la fibra degli operatori o degli Enti gestori del suolo pubblico, definire le linee guida per elaborare tali informazioni in un inventario dettagliato da mettere a disposizione degli interessati, al fine di agevolare la condivisione di infrastrutture di posa. Le informazioni sono sia quelle inerenti le strutture già disponibili che quelle in programma di realizzazione, acquisite per il tramite dell’intervento dell’Autorità nel flusso procedimentale volto all’ottenimento del titolo autorizzatorio o grazie alla comunicazione diretta da parte del soggetto pubblico. Potrebbe, a tale proposito, essere prevista un’estensione del Catasto, di cui alla “Sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale” al Titolo VI dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, dedicata alla gestione delle informazioni relative alle infrastrutture civili di posa per la realizzazione di reti di telecomunicazioni in ambito urbano, ai fini del coordinamento e l’integrazione a livello nazionale dei sistemi informativi esistenti su base locale¹³. Si richiama, infatti, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249/97, l’Autorità cura la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, nel quale sono censite, fra l’altro, le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale (c.d. Catasto delle infrastrutture di radiodiffusione).

D14. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di inserire, nel Catasto di cui al Titolo VI dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, una Sezione appositamente dedicata alla gestione delle informazioni relative alle infrastrutture civili di posa per la realizzazione di reti di telecomunicazioni?

D15. Si condivide l’orientamento di prevedere l’obbligo, per gli enti pubblici/soggetti di diritto pubblico ed operatori, di aggiornare periodicamente tale Sezione, fornendo all’Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari all’inserimento delle informazioni?

IX. Gli oneri relativi all’impianto di reti o per l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica

58. Preliminarmente, si ritiene opportuno effettuare un breve *excursus* delle principali disposizioni in materia di “oneri” connessi all’attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico.

59. Partendo dal Codice, l’articolo 93 dispone che le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per

¹³ Si richiama che la delibera del 26 novembre 2008 n. 666/08/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione”, all’articolo 17, recante “Richiesta di informazioni per finalità statistiche e di studio”, prevede che il Servizio Ispettivo e Registro possa richiedere agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalità statistiche e di studio.

l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale.

Tale previsione legislativa è tesa ad evitare l'imposizione di oneri economici, posti a carico degli operatori da parte degli enti locali, non giustificati e tali da determinare, tra gli stessi, un trattamento discriminatorio e non uniforme oltre che ostacoli alla realizzazione di reti.

60. Nel caso di "*Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari*", si rammenta che l'articolo 94 del Codice dispone che, dopo un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, la servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

61. L'articolo 2 della legge n. 133/08, stabilisce, al comma 2, che, nel caso di infrastrutture civili già esistenti di "proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici", l'operatore di comunicazioni elettroniche ha facoltà di utilizzarle per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, e che qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio a tali infrastrutture, le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
62. In precedenza, l'articolo 40 della legge n. 166/02 stabiliva che lo Stato, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nel caso di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili di loro proprietà che comportino lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo devono prevedere la realizzazione di cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata

dimensione, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.

I cavedi e cavidotti succitati possono essere utilizzati dagli operatori di comunicazione muniti di licenza individuale senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione; il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai succitati cavedi o cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

63. Infine, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, il decreto legislativo n. 198/2002 aveva, altresì, previsto che, salvi gli obblighi di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione di reti di telecomunicazioni nonché l'eventuale applicazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto agli operatori di telecomunicazioni richiedenti diritti di passaggio ai fini della posa delle proprie reti.
64. In conclusione, tutta la normativa citata in materia di oneri conferma il principio secondo cui, nel caso di installazione di reti di comunicazione elettronica, l'operatore di comunicazioni elettroniche ha facoltà di utilizzare le infrastrutture esistenti per la posa della fibra nei cavedi, cavidotti esistenti, senza aggravii di carattere economico ("oneri o canoni"), salvo che tali oneri o canoni non siano stati stabiliti per legge. In particolare, come emerge anche dalla lettura dell'articolo 40 della legge n. 166/02, gli oneri devono coprire i maggiori costi sostenuti, da parte dell'ente locale o concessionario, per la predisposizione, ai sensi della stessa legge, di cavedi-cavidotti;
65. Anche nel caso di opere di scavo tali oneri e canoni sono solo quelli previsti per legge. L'operatore dovrà comunque remunerare le spese sostenute dall'Ente proprietario per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e per il ripristino a regola d'arte delle aree medesime. In tal caso, il criterio informatore è quello per cui i costi sostenuti dall'ente a beneficio dell'operatore sono integralmente rimborsati.
66. A questo punto occorre chiarire quale sia il ruolo dell'Autorità con riferimento agli oneri per l'utilizzo di infrastrutture finalizzato alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica. Con riferimento alle reti dorsali la competenza della stessa in materia di oneri e canoni deriva dal potere che la legge Le attribuisce (articolo 2 della legge n. 133/08) di emanare il Regolamento per l'installazione delle reti dorsali. L'Autorità ritiene che tale Regolamento debba attenersi, con riferimento agli aspetti economici, ai principi che la stessa legge fissa come inderogabili: a) gli enti pubblici/concessionari pubblici non possono imporre - nel caso di occupazione

di suolo/utilizzazione delle infrastrutture esistenti - altri oneri se non quelli stabiliti per legge; b) nel caso in cui tali Enti/concessionari sostengano dei costi, essi andranno integralmente rimborsati; c) l'imposizione di tali oneri/canoni, laddove giustificati, è basata sul principio di trasparenza e non discriminazione tra gli operatori.

L'Autorità potrebbe definire a, tale riguardo, dei criteri utili alla definizione degli oneri e dei canoni, in attuazione dei principi di recupero dei costi, trasparenza e non discriminazione.

67. In conclusione si ritiene che l'Autorità, nell'ambito del Regolamento sulle reti dorsali, possa intervenire sui criteri di definizione dei canoni per la concessione dei diritti di passaggio e di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente/concessionario come conseguenza degli interventi effettuati. Anche in tale materia si ritiene che residui in capo all'Autorità una funzione di vigilanza, in merito al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento sulle reti dorsali, e sanzionatoria, nell'ipotesi della sua inosservanza.

D16. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle potestà regolamentari, con riferimento alle reti dorsali, ed in particolare sulla possibilità di

- individuare i criteri per la copertura dei costi di predisposizione di cavedi-cavidotti da parte dell'Ente proprietario;***
- individuare i criteri di definizione dei canoni/oneri per la concessione dei diritti di passaggio,***
- individuare i criteri per la ripartizione dei costi eventualmente sostenuti dagli enti proprietari per la realizzazione di interventi di sistemazione del suolo interessato dall'installazione?***

D17. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di essere dotata anche sulla materia degli oneri/canoni, nell'ambito delle reti dorsali e del relativo Regolamento, di poteri di vigilanza e sanzionatori, attivabili ad esito di diffida, ai sensi della legge n. 249/97?

68. Con riferimento all'ambito diverso dalle reti dorsali residua la competenza stabilita dall'articolo 89, comma 2, del Codice, che intesta in capo all'Autorità il compito specifico di stabilire, nei confronti degli operatori, i "criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà", nel caso di "condivisione imposta dall'Autorità stessa.

In tal caso, il legislatore non ha fornito indicazioni in merito se non quello della ripartizione di costi della condivisione delle strutture. Ciò lascia intendere che i costi

da ripartire sono quelli incrementali dovuti all'adeguamento di strutture esistenti al fine di renderle atte ad ospitare altri operatori per l'appunto in condivisione. Non appare sussistere altro potere regolamentare in materia di costi in ambito urbano.

D18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerarsi tenuta a quantificare i costi sostenuti dall'operatore per la condivisione delle infrastrutture, esclusivamente nei casi in cui tale condivisione sia stata imposta dall'Autorità ad esito del procedimento di cui all'articolo 89, comma 2, del Codice?

D19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità che, nel caso di condivisione ex art. 89, comma 2 del Codice, la ripartizione dei relativi costi possa essere effettuata in base a criteri di rimborso secondo una logica incrementale a favore dell'operatore obbligato a concedere la condivisione?

D20. Nel caso affermativo, quali criteri si propongono per la ripartizione dei costi di condivisione?

D21. Si condivide l'opportunità di fornire nel caso generale, quindi anche di reti non dorsali, un orientamento al mercato tramite Linee Guida predisposte dall'Autorità al fine di agevolare l'armonizzazione a livello nazionale delle modalità di applicazione degli oneri previsti dalla legge?

B) Le valutazioni conclusive dell'Autorità in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 510/10/CONS

Nel seguito si farà riferimento alle osservazioni, indicizzate come *Ri* o *Ri-J* ove necessario, dei rispondenti alla consultazione riportate in *Allegato 2* al presente provvedimento. In alcuni casi, per maggior chiarezza, verrà anche indicato il riferimento al quesito dell'Autorità (*Ck*, con riferimento all'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS) cui l'operatore ha risposto.

B1. Questioni di carattere generale e definizioni

C1. Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento e delle Linee Guida.

Con riferimento a quanto osservato da alcuni dei rispondenti ai punti R1, R7, R19, R20, R22, R23 dell'*Allegato 2* (nel seguito tale precisazione verrà omessa sottintendendo il riferimento allo stesso documento di sintesi) in merito alla richiesta di rendere le *Linee Guida* vincolanti, si rimanda in prima istanza a quanto chiarito nella sezione V dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS (nel seguito indicato anche con *schema di Regolamento*). Il quadro normativo

vigente individua due tipologie di intervento dell'Autorità, l'una volta all'adozione di disposizioni programmatiche e di indirizzo, l'altra tesa alla redazione di norme vincolanti. In particolare si richiama (punto 35 di detto allegato) che la normativa vigente intesta in capo all'Autorità poteri specifici di natura regolamentare in materia di reti dorsali e di ubicazione e condivisione delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08 (ex articolo 4 della legge n. 249/97) e dell'articolo 89 del Codice. Le *Linee Guida* di cui all'*Allegato 1* allo schema di *Regolamento* rientrano tra le disposizioni programmatiche e di indirizzo. La competenza dell'Autorità ad adottare linee guida non vincolanti non deriva dal solo articolo 4, comma 3, lett. a), del Codice, bensì da un articolato combinato disposto (articoli 4, 5 e 13 del Codice) e, in particolare, dall'articolo 13, che autorizza l'Autorità ad adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate volte, in generale, a conseguire gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica. In altri termini, il combinato disposto delle norme primarie citate abilita l'Autorità a fungere da "collettaneo" degli interessi gravitanti sulla materia *de qua*, in modo da consentirle di svolgere il compito di indirizzo e programmazione citata.

Sempre con riferimento a quanto osservato al punto R1, si conferma che le disposizioni previste ai Capi III, IV e V dello schema di provvedimento in esame (condivisione delle infrastrutture, catasto delle infrastrutture, e *Linee Guida*) sono applicabili anche alla *rete di accesso*, come esplicitamente indicato alla sezione VII (dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS) per l'appunto titolata "*Cubicazione/condivisione di infrastrutture in ambito generale (anche urbano)*" inerente l'attuazione dell'articolo 89 del Codice e dell'articolo 2 della legge n. 133/08. L'attuazione di suddette norme è, nello specifico, svolta nei Capi III e IV dello schema di provvedimento posto a consultazione recanti, rispettivamente, *Obblighi di condivisione per gli operatori di comunicazione elettronica*, e *Misure atte alla agevolazione della ubicazione: il Catasto delle infrastrutture*.

Si richiama infine che le *Linee Guida* (CAPO V) annesse allo schema di provvedimento sono state introdotte (punto 37 dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS) al fine di contribuire ad orientare le amministrazioni (in particolare gli Enti Locali) e le parti coinvolte nei procedimenti amministrativi, alla semplificazione delle procedure. Tale intervento ricade nell'ambito delle misure ragionevoli e proporzionate di cui al citato articolo 13 del Codice, che ha portata generale e non limitata alle reti dorsali.

- C2. Con riferimento a quanto richiesto al punto R49, si rinvia al punto 41 dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS, al comma 1 dell'articolo 2 ed al comma 1 dell'articolo 4 del relativo schema di *Regolamento* ove è chiarito che l'ambito oggettivo di applicazione riguarda sia le infrastrutture esistenti che le nuove.

C3. ***Utilizzo del termine “concessione” del diritto di passaggio.***

Con riferimento a quanto proposto ai punti R2 ed R56 in merito alla opportunità di non utilizzare il termine *concessione*, si osserva che il Codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 86, usa la locuzione “domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture” salvo poi, agli articoli 87 e 88, fare riferimento ai “procedimenti autorizzatori” che si radicano innanzi all'Ente locale per l'ottenimento del titolo abilitativo. Con riferimento alla reti dorsali, invece, la legge n. 133/08, all'articolo 2, fa riferimento all'istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Tutto ciò premesso si condivide solo parzialmente l'osservazione per cui gli operatori di comunicazione elettronica, in quanto titolari di apposita autorizzazione, siano già titolari del diritto di installare le proprie reti su beni “pubblici”, in quanto si ritiene che tale nozione non possa essere generalizzata. Se, infatti, non pare opinabile che nel caso delle fibre ottiche gli operatori siano titolari di un diritto all'installazione, ove è sufficiente una semplice DIA per la rimozione del limite legale, si ritiene che tale affermazione non sia estensibile a tutti i casi contemplati nello schema di *Regolamento*. Infatti, nell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS, l'espressione “concessione dei diritti di passaggio” era stata utilizzata ad indicare l'attribuzione all'operatore richiedente, da parte del titolare, della facoltà di accedere al suolo e procedere alle conseguenti installazioni. Considerata l'estrema eterogeneità degli interventi normativi in tale materia si conviene che il termine concessione non possa essere usato indiscriminatamente con riferimento a tutte le disposizioni del *Regolamento* e si ritiene, quindi, preferibile optare per una espressione più neutra e meno evocativa, quale “conferimento dei diritti di passaggio”. Per l'effetto, tutte le disposizioni del *Regolamento*, incluso le *Linee Guida*, che contengono l'espressione “concessione dei diritti di passaggio” verrà sostituita con “conferimento dei diritti di passaggio”.

C4. ***Fonti normative (Codice della Strada).***

Con riferimento a quanto rappresentato al punto R3 si conferma, nella materia in oggetto, la rilevanza normativa, oltre che del *Codice delle comunicazioni elettroniche*, anche del *Codice della strada* (incluso i relativi provvedimenti attuativi), contemperando le finalità istituzionali di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

C5. ***Definizione di “rete di accesso” e “rete dorsale”.***

Con riferimento al punto R25, laddove si propone una modifica della definizione di *rete di accesso*, si osserva quanto segue. La definizione riportata nello schema di provvedimento a consultazione pubblica indica la *rete di accesso* come *L'insieme dei collegamenti che connettono l'utente con una rete (di backhaul o backbone) per l'utilizzazione di servizi*. La definizione che il rispondente propone è la seguente: *l'insieme dei collegamenti, indipendentemente dalle*

tecnologie utilizzate, per il rilegamento dei singoli utenti dal proprio sito (ovvero il cosiddetto punto terminale di rete pubblica), alla centrale locale o, nelle reti di nuova generazione, all'apparato di distribuzione per l'accesso alla rete pubblica dell'operatore, in aderenza all'articolo 1, comma 1, lettere aa), v) e z), del Codice.

L'Autorità rileva tuttavia che il Codice già definisce la *rete locale* come *il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa*. Si ritiene pertanto opportuno fare riferimento a tale definizione in luogo di quella di *rete di accesso*.

Con riferimento alla *rete dorsale* un operatore propone la seguente modifica alla definizione dell'Autorità: *“la rete di comunicazione elettronica, distinta dalla Rete di Accesso dell'operatore, interessante aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati. A partire dalla centrale locale o dall'apparato di distribuzione, essa è dotata di appropriate funzionalità di gestione ed instradamento delle comunicazioni per il servizio richiesto dal singolo cliente e per l'inoltro delle stesse all'interno della rete, anche tra nodi interni, e verso destinazione.”* L'Autorità non rinviene motivazioni utili alla elencazione, proposta dal rispondente, delle funzionalità incluse a partire dalla centrale locale, anche alla luce del fatto che suddette specificazioni sono già chiaramente enucleabili dalla descrizione fornita al punto 40 dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS¹⁴.

Con riferimento a quanto rappresentato al punto R31, nel rinviare al punto 40 dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS, si conferma che la definizione di *rete dorsale*, quale segmento di rete distinto dalla rete di accesso, include al proprio interno anche gli anelli provinciali (al limite comunali) in fibra ottica utilizzati come segmento di *backhaul* della rete di accesso.

Con riferimento a quanto rappresentato al punto R33, nel rimandare a quanto sopra chiarito in merito alla definizione di *rete dorsale*, appare evidente che la stessa include al proprio interno la rete metropolitana la quale non è stata, volutamente, distinta dalla rete dorsale.

Con riferimento a quanto rappresentato ai punti R27 e R30, nel rimandare a quanto sopra specificato in merito alla definizione di *rete di accesso*, si precisa che tra il presente *Regolamento* e i regolamenti comunali non è collocabile un rapporto gerarchico: il criterio di separazione delle competenze deve informare

¹⁴ Va tuttavia osservato che la definizione suddetta, che individua la rete dorsale come il segmento di rete distinto dalla rete di accesso, include al proprio interno anche gli anelli provinciali (al limite comunali) in fibra ottica utilizzati come segmento di *backhaul* della rete di accesso. In tal caso, la rete dorsale si configurerebbe come un segmento di trasporto a breve distanza. Come noto gli anelli di raccolta suddetti convogliano il traffico raccolto verso nodi di gerarchia superiore a partire dai quali si diramano collegamenti dorsali di media (regionali) o lunga distanza (interregionali).

l'attività dei singoli centri istituzionali, evitando sovrapposizioni e contrapposizioni.

C6. ***Definizione di condivisione-coubicazione.***

Un operatore, R62, ritiene che “*condivisione*” sia un termine generale comprendente *qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale* (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso la verticale di palazzo). La suddetta interpretazione del concetto di *condivisione* sarebbe confermata, secondo l'operatore, dall'articolo 12 della Direttiva Quadro, come recentemente modificato, che ne estende anche l'ambito di applicazione. La società evidenzia che potranno essere oggetto di “*condivisione*” tutte le risorse fisiche passive della rete di comunicazione elettronica, per effetto della modifica che la direttiva n. 140/09 ha operato sull'articolo 12 della Direttiva Quadro (l'operatore riporta quanto sopra con riferimento al quesito D7 di cui all'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS; tale precisazione verrà omessa nel seguito limitandosi solo ad indicare il riferimento alla domanda dell'Autorità). La società ritiene, viceversa, che “*coubicazione*” e “*colocazione*” sono tra loro sinonimi e consistono nella *condivisione di uno spazio (sedime/area, cavidotto, ecc.) per l'alloggiamento di componenti di rete (ad esempio un cavo) da parte di più attori che possono anche non avere alcuna relazione commerciale tra loro.*

Tale spazio può appartenere ad un ente terzo, che mette a disposizione i propri spazi (es. antenne radiomobili co-ubicate sul tetto di uno stesso edificio), senza che gli operatori abbiano stipulato alcun accordo tra loro, ma in presenza di un contratto stipulato dall'operatore con la proprietà dell'edificio (D6). Un altro operatore, R63, propone di distinguere i termini in base alla titolarità (partecipazione ai costi) dell'infrastruttura. Un operatore, R64, ritiene che ai sensi dell'articolo 89 comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche i due termini non siano sinonimi e la *coubicazione* è indicata come una specificazione ricadente nel più generale ambito della *condivisione*. Lo stesso ritiene *che condivisione sia un termine generale, che comprende qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive, e che co-ubicazione e colocazione siano sinonimi e costituiscano una delle possibili forme di condivisione, attuata mediante utilizzo e funzionalità di uno spazio fisico per l'alloggiamento di apparati*” (D6). Un altro operatore è di simile avviso (si fa riferimento alle risposte R65 e R66) e ritiene che i termini di *coubicazione* e *condivisione* non possano essere utilizzati come sinonimi. Per *condivisione* si intende l'utilizzo, da parte di soggetti diversi, della stessa infrastruttura e specifica che ciò implica la divisione concorrente di proprietà, utilizzo, responsabilità, etc. di uno stesso oggetto materiale tra più soggetti. Per *coubicazione* si intende la realizzazione delle infrastrutture di ciascun operatore nello stesso sito. Pertanto, la *condivisione* consente un successivo utilizzo dell'infrastruttura da parte di ulteriori operatori e può comportare delle

problematiche di gestione diverse per il soggetto titolare della infrastruttura. Di analogo tenore (R69) sono altre risposte.

Conclusioni dell’Autorità

Tanto premesso l’Autorità ritiene opportuno modificare il proprio orientamento adottando le seguenti definizioni:

- “*condivisione*” è un termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso verticale di palazzo), con possibile concorrenza di proprietà e responsabilità, mentre
- “*coubicazione*” e “*colocazione*” sono tra loro sinonimi e consistono nella *condivisione* di uno spazio da parte di più attori, che possono anche non avere alcuna relazione commerciale tra loro, per alloggiamento di apparati e componenti di rete.

C7. *Impatto proconcorrenziale delle misure proposte.*

Si fa riferimento a quanto riportato al punto R50, ove si auspica che l’Autorità utilizzi quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08 per l’emanazione di norme che possano favorire lo scambio reciproco di informazioni tra operatori e i titolari o concessionari di beni pubblici. A tal proposito l’Autorità ritiene che l’intervento in oggetto, non ultimo l’istituzione del catasto delle infrastrutture, si ponga proprio in tale direzione.

B2. Regolamento per la installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica

Articolo 4: Diritti di passaggio ed accesso alle infrastrutture esistenti

C8. *(Articolo 4, comma 1: Ambito Soggettivo di applicazione del Regolamento sulle reti dorsali)*

Con riferimento a quanto rappresentato ai punti R7, R34, R39, R40 e R42, l’Autorità prende atto dell’interesse di alcuni soggetti rispondenti ad una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del *Regolamento* sulle dorsali. Si chiede, in particolare, di estendere l’ambito soggettivo del *Regolamento* agli *enti pubblici economici* ed ad altri organismi quali le *municipalizzate*, *consorzi industriali* proprietari o concessionari di infrastrutture di telecomunicazioni, *consorzi di bonifica o irrigui*, *autorità portuali o fluviali*, organismi comunque istituiti per soddisfare finalità pubblicistiche anche di natura industriale o commerciale.

Nell’Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS, l’Autorità aveva ritenuto opportuno circoscrivere i destinatari del Regolamento sulle dorsali agli *enti*

pubblici nonché gli *organismi di diritto pubblico*, nella qualificazione giuridica loro conferita dalla direttiva 89/440/CEE, confermata dalle direttive 17 e 18/2004, recepita dal decreto legislativo n. 163/2006, all'articolo 3, comma 26. In forma sintetica, nell'articolato i soggetti destinatari erano stati individuati con la locuzione “*enti proprietari pubblici, concessionari pubblici o, in generale, organismi di diritto pubblico titolari di reti [...]*”.

Ciò premesso, occorre preliminarmente chiarire che l'ambito soggettivo di efficacia del regolamento è definito in attuazione delle norme primarie, quali il Codice e la legge n. 133/08.

Al riguardo, appare corretto riferirsi all'articolo 2, comma 2, della legge n. 133/08 in base al quale “*l'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici*”.

In altri termini, il soggetto passivo destinatario degli obblighi scaturenti dal regolamento, in relazione al profilo considerato, è “l'ente pubblico (incluso l'ente pubblico a struttura societaria, quale quello ottenuto per trasformazione in SPA a capitale pubblico di precedenti enti pubblici economici o l'organismo di diritto pubblico) e “il concessionario pubblico”.

Conclusioni dell'Autorità

Alla luce di ciò, in ottemperanza al testo normativo, non si ritiene allo stato di allargare ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione del regolamento.

C9. (Articolo 4: Pubblicazione delle procedure e delle condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, di nuove infrastrutture (diritti di passaggio) e per l'accesso a quelle esistenti)

- Tempistica della pubblicazione delle procedure

Con riferimento alla richiesta di alcuni rispondenti di prevedere un termine certo per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 (punto R45), l'Autorità ritiene opportuno, accogliendo la richiesta, che le procedure in oggetto siano comunicate al mercato entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorità pertanto includerà un riferimento, in tal senso, nel corpo del comma 1 dell'articolo 4.

Con riferimento a quanto osservato al punto R50 in merito ad un possibile eccesso di regolazione posto solo in capo ai proprietari/concessionari ed inerente la fornitura di informazioni sulle infrastrutture di posa, giova precisare che l'obbligo, per gli enti menzionati, di pubblicare le procedure di cui all'articolo 4 del *Regolamento* non esclude l'obbligo, per gli operatori, di comunicare gli interventi volti alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica. Si rammenta, infatti, che tale obbligo generico, riferito non solo alle reti dorsali ma

a tutte le reti in generale, è previsto, in capo agli operatori, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del *Regolamento* ed il soggetto preposto a raccogliere tali informazioni, per renderle di pubblico dominio, è proprio l'Autorità.

- ***Pubblicazione delle informazioni richieste dall'operatore ai sensi dell'articolo 4, comma 4, let. a)***

Relativamente all'obbligo in capo agli enti pubblici di redazione ed esibizione della documentazione, eventualmente richiesta da un operatore, circa le informazioni geologiche sulle infrastrutture adatte a realizzare ed ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica, un rispondente (punto R52) propone la definizione di un elenco relativo alle informazioni che possono essere richieste. La definizione di tale elenco dovrebbe tener conto, da un lato, dell'utilità dell'informazione stessa per l'operatore richiedente e, dall'altro, della facilità di reperimento della stessa da parte dell'ente pubblico.

L'Autorità ritiene che l'elenco proposto costituisca un utile spunto e che tale tematica possa essere oggetto di specifici approfondimenti con gli operatori ed Enti coinvolti. Si ritiene comunque che le informazioni richieste debbano essere proporzionate allo scopo.

C10. (Articolo 4: Titolo autorizzatorio - DIA, SCIA, Autorizzazione generale)

Si fa riferimento a quanto rappresentato ai punti R8-II e R43 (punti I e II). Ivi si richiede che, in alternativa all'istituto della DIA previsto nel *Regolamento* sulle *reti dorsali*, sia aggiunta la possibilità, per l'operatore, di avvalersi, qualora lo reputi più conveniente, della procedura autorizzatoria prevista all'articolo 88 del Codice.

Su altro fronte (punto R46) un rispondente proprietario di infrastrutture chiede che in alternativa alla DIA sia prevista *l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione* diretta all'ente proprietario/concessionario. Ritiene infatti inapplicabile la disciplina della DIA ai procedimenti di propria competenza (in qualità di ente proprietario/concessionario) e necessario che l'operatore ottenga (nel caso di posa di nuova infrastruttura e di manutenzione della stessa sulle strade gestite e mantenute) il rilascio di uno specifico atto di consenso. Il rispondente richiama che, a norma dell'articolo 92, comma 2, del Codice di comunicazione elettronica che disciplina le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, se trattasi di *demanio statale* il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. Richiede che nel corpo del *Regolamento* sia precisato (comma 3 dell'articolo 4) quanto segue: "*Gli altri enti proprietari della strada e/o concessionari rilasciano i relativi provvedimenti autorizzatori secondo le procedure dettate con le condizioni*

contrattuali di cui alla lettera f) stabilite in apposita convenzione stipulata con ciascun operatore”.

Sulla stesso tema, un Ente locale rispondente (punto R51) rappresenta quanto segue. Le disposizioni riguardanti la DIA, così come prevista dalla legge n. 133/08, non si applicano all’Ente stesso che, in base alla propria autonomia in materia urbanistica, ha scelto di utilizzare la *Conferenza dei Servizi*, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 13/97, articoli 4 e 5, quale strumento per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle infrastrutture¹⁵.

La scelta dello strumento della *Conferenza dei Servizi* come alternativa a quello della DIA deriva dalla necessità di raccogliere contemporaneamente i pareri di più soggetti: dalle Amministrazioni comunali coinvolte dal progetto, alle aziende municipalizzate e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio. In tal modo si semplifica notevolmente l’*iter* autorizzativo delle opere, in quanto in un unico contesto possono essere esaminate tutte le osservazioni dei soggetti coinvolti, e vengono raccolti tutti i pareri e le autorizzazioni necessari. Diversamente, sarebbe necessario attivare tante procedure autorizzative quanti sono i soggetti coinvolti, con l’ulteriore difficoltà di trovare risposte adeguate ai pareri in contrasto tra loro.

Conclusioni dell’Autorità

Tutto ciò premesso l’Autorità ribadisce, preliminarmente, che il suo ruolo consiste nell’elaborazione di un regolamento in materia di installazione delle reti dorsali, che trae legittimazione in forza dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 133/08. In considerazione della ampiezza ed eterogeneità degli interessi ascrivibili al settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, l’Autorità svolge il suo ruolo nel pieno rispetto delle prerogative e competenze degli altri soggetti istituzionali coinvolti. In tale accezione, l’Autorità è dell’avviso di non poter fornire interpretazioni unilaterali di normative che impattano sulle competenze di altri organismi istituzionali, ragion per cui ritiene opportuno integrare quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 dello schema di Regolamento, aggiungendo alla DIA ogni altra tipologia di domanda o istituto affine, compatibile con la normativa vigente e con quanto previsto dall’Ente preposto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) (quale la procedura autorizzatoria prevista all’articolo 88 del Codice, la DIA o la SCIA, cioè la semplice segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge n. 241/90, come novellato dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto legge

¹⁵ In particolare, attraverso tale strumento, l’inizio dei lavori viene implicitamente comunicato con la richiesta di ordinanza per provvedimenti di limitazione al traffico per consentire l’esecuzione delle opere, mentre la necessaria autorizzazione viene di fatto data attraverso l’espressione del parere della Conferenza dei Servizi, che risulta dal verbale delle sedute della Conferenza, a cui vengono allegati tutti i pareri e le note dei soggetti invitati ad esprimersi sul progetto.

n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, o una *Conferenza dei Servizi*).

Al fine di evitare particolarismi e, nell'ottica dell'approccio neutrale, l'Autorità ritiene opportuno far riferimento, oltre che all'articolo 2 della legge n. 133/08 (per la fibra ottica), anche all'articolo 88 e seguenti del Codice, e alle altre disposizioni in materia.

Ciò detto, l'Autorità ritiene di modificare l'articolo in oggetto, anche in considerazione della recente modifica dell'articolo 19 della legge n. 241/90 ad opera dell'articolo 49, comma 4-bis, del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122¹⁶.

Seguendo l'approccio appena descritto, l'articolo 4 si limiterà a stralciare ogni riferimento all'istituto della DIA e, viceversa, a sostituire la parola "DIA" con "*domanda dell'interessato volta all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica*". In tale ottica, occorrerà anche eliminare il termine "ente territoriale" per sostituirlo semplicemente con "ente".

C11. (Articolo 4, comma 1: *Tecniche di scavo e procedure per la rimozione delle interferenze nelle reti dorsali*)

Si fa riferimento a quanto richiesto ai punti R5, R6, R8-III ed R46 in merito alle tecniche di scavo ed alla rimozione delle interferenze.

In merito alle tecniche di scavo ed alla richiesta di inserire norme tecniche in materia, punto R8-III (*Utilizzo di tecniche di scavo non invasive*), l'Autorità ritiene ragionevoli le osservazioni ivi riportate e rinvia, sui principi generali, a quanto già proposto all'articolo 5 comma 3 delle *Linee Guida*¹⁷ oltre che all'articolo 4, comma 1, lettera *h* del Regolamento sulle reti dorsali¹⁸.

Tuttavia l'Autorità non ritiene, allo stato, di disporre di elementi sufficienti ad adottare nel merito una regolamentazione di dettaglio, anche qualora ne fosse

¹⁶ Il nuovo articolo 19 della novellata legge n. 241/90 dispone, infatti, che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria".

¹⁷ Le istruzioni tecniche privilegiano le soluzioni di installazione di reti di comunicazione elettronica a minore impatto ambientale ed economico, quali gli scavi in microtrincea, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

¹⁸ Le istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l'uso delle infrastrutture esistenti. Gli Enti proprietari o gestori di infrastrutture di cui al presente articolo promuovono l'adozione delle moderne tecniche di scavo (comunque a minori costi ed impatto ambientale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle norme tecniche) e definiscono requisiti tecnici e di ripristino del suolo proporzionati all'intervento richiesto dall'operatore;

chiara la competenza. Si ritiene pertanto opportuno che gli organismi deputati al suddetto obbligo di trasparenza (Enti pubblici, concessionari, ecc.) pubblichino tutte le informazioni tecniche necessarie, come indicato al comma 1, *lettera h*, dell'articolo 4.

Un rispondente, proprietario di infrastrutture, chiede all'Autorità di fornire, nel *Regolamento*, indicazioni sul tema della *rimozione delle interferenze*, richiamando quanto previsto dal Codice della Strada all'articolo 28¹⁹. Lo stesso ritiene, pertanto, che nel caso di necessità di spostamento delle infrastrutture degli operatori per gli interventi manutentivi che la stessa deve svolgere (visto lo scopo istituzionale della stessa) sia quest'ultimo a doversi assumere i relativi costi.

Ciò detto auspica che l'Autorità preveda, al pari delle norme sulle procedure autorizzative previste con il *Regolamento*, altresì l'obbligo per gli operatori di osservare i termini perentori stabiliti dagli enti proprietari della strada in tema di rimozione/spostamenti delle interferenze, disponendo altresì idonee sanzioni in caso di inottemperanza.

Su fronte opposto, un operatore (R163), con riferimento alla "*deroga*" al Codice della Strada stabilita a favore del Codice dal comma 6 della legge n. 69/09, articolo 1, fornisce proprie valutazioni circa l'individuazione del soggetto passivo legittimato alla sopportazione degli oneri di spostamento degli impianti di telecomunicazioni posati in aree e/o strade appartenenti a Pubbliche Amministrazioni centrali o locali. In tali fattispecie, il rispondente richiama che il Codice subordina innanzitutto la conservazione e il funzionamento degli impianti "*all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione*" (articolo 92, comma 2), senza che tuttavia la Pubblica Amministrazione possa imporre oneri non previsti dalla legge (articolo 93).

Sulla scorta del suddetto quadro normativo di riferimento, ipotizza due soluzioni alternative:

- i. che gli oneri di spostamento gravino sempre sull'Operatore telefonico;
- ii. che gli oneri di spostamento gravino sull'Ente proprietario, quantomeno nei casi in cui lo spostamento è determinato da lavori sulla sede stradale ordinati dallo stesso Ente.

Sulla base di un'interpretazione sistematica degli articoli 92 e 93 del Codice ritiene sostenibile la seconda delle soluzioni prospettate, alla luce delle seguenti considerazioni:

¹⁹ "Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio. (.omissis) In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni ed a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni".

- I. l'articolo 92 prevede “*condizioni*” che le parti possono concordare in via *convenzionale* per l'installazione e il mantenimento di impianti di reti di comunicazione elettronica. Queste condizioni non possono avere natura tecnico-economica, ossia non possono imporre oneri ulteriori che non siano legislativamente previsti (articolo 93).
- II. contrariamente a quanto previsto per i concessionari autostradali, non esiste alcuna specifica norma del Codice che gravi l'Operatore di comunicazione elettronica degli oneri per “*spostamento*” causato dalla modifica della sede stradale promossa dall'Ente proprietario; anzi, l'articolo 93, comma 2, primo periodo, consente di ritenere che l'Operatore di comunicazione elettronica sia affrancato dalle spese successive all'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, e dunque anche da quelle relative al trasferimento degli impianti medesimi. L'anzidetta interpretazione troverebbe riscontro nella sentenza 19627/2004 (TIM S.p.A. contro Comune di Afragola), con la quale il TAR Napoli ha dichiarato illegittimo un regolamento comunale nella parte in cui, disattendendo quanto previsto dall'articolo 93 del Codice, imponeva all'Operatore (tra l'altro) anche di assumere “*l'impegno unilaterale a spostare l'impianto di telefonia mobile a propria cura e spese in determinati casi*”.

Conclusioni dell'Autorità

Ciò premesso, con riferimento alla *rimozione delle interferenze* l'Autorità ritiene utile richiamare che l'articolo 93, comma 2 del Codice (ripreso al comma 1 dell'articolo 6 dello schema di Regolamento) reca quanto segue: *gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale*. La norma citata appare chiara nel ritenere il proprietario esente dalle spese che potremmo chiamare incrementali e legate al passaggio delle infrastrutture dell'operatore. In altri termini, laddove l'Ente non avesse ospitato dette infrastrutture non sarebbe incappato nelle spese connesse al loro spostamento. Ciò detto, l'Autorità nel rimandare alle disposizioni di legge previste in merito e sopra richiamate (Codice delle comunicazioni elettroniche), ritiene ragionevole che l'onere dello spostamento (*rimozione della interferenza*) non sia a carico del proprietario della Strada o del concessionario.

Prima di concludere questa sezione, l'Autorità richiama che specifiche previsioni su tale materia (tecniche di scavo, profondità, e rimozione delle interferenze con particolare riferimento alle tempistiche da rispettare) debbano essere incluse, ai sensi di quanto indicato all'articolo 4, comma 1, dello schema

di Regolamento, tra le informazioni che gli enti proprietari pubblici, i concessionari pubblici o, in generale, gli organismi di diritto pubblico titolari di reti viarie, ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti atte alla realizzazione di reti dorsali, redigono e pubblicano e nelle condizioni contrattuali. Si fa in particolare riferimento alle lettere *f*, *h* e *j* del comma 1 succitato.

Nell'ambito dei propri poteri di vigilanza in materia di reti dorsali, l'Autorità potrà verificare l'ottemperanza alla normativa vigente, oltre che l'equità e la ragionevolezza, di quanto pubblicato dal proprietario dell'infrastruttura o concessionario. Tale verifica potrà essere svolta d'ufficio o su istanza di parte. In quest'ultimo caso, l'istanza di parte non può essere generica e deve contenere l'indicazione delle norme eventualmente violate dal soggetto deputato alla pubblicazione delle procedure e delle sezioni del documento pubblicato a cui si riferisce la segnalazione. L'Autorità laddove ritenga non ottemperante, al presente Regolamento, quanto pubblicato dal proprietario dell'infrastruttura o concessionario, potrà richiederne la modifica. Parimenti, l'Autorità vigilerà affinché gli operatori ottemperino ai loro obblighi in materia di reti dorsali, nei rapporti con il proprietario o concessionario pubblico.

C12. (Terzi soggetti subentranti nel rapporto operatore proprietario della strada/concessionario)

Con riferimento a quanto proposto al punto R4 l'Autorità ritiene ragionevole individuare, nel caso di specie, come interfaccia unica con l'*Ente proprietario*, il primo soggetto richiedente/autorizzato che ha ottenuto il diritto di passaggio sulla strada statale. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che tale aspetto sia chiarito nelle relative convenzioni con gli operatori e nelle informazioni contrattuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f dello schema di Regolamento.

C13. (Articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 5: zone in cui l'installazione di tali reti sia vietata o comunque assoggettata a vincoli)

Con riferimento a tale punto un operatore, R43-III, ritiene che l'assimilazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica alle *opere di urbanizzazione primaria* (articolo 86, comma 3, del Codice), unitamente all'interesse primario che informa tutta la normativa di settore di favorire lo sviluppo uniforme e capillare delle reti di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, non consente alle Amministrazioni locali di prevedere zone in cui l'installazione di tali reti sia vietata o comunque assoggettata a vincoli che, di fatto, ne impediscono la realizzazione. Tali limitazioni possono pertanto essere previste solo ed esclusivamente in applicazione di leggi di rango primario che impongono particolari condizionamenti a tutela di interessi superiori, quali, ad esempio, la difesa nazionale, la protezione civile, le esigenze di carattere militare.

Conclusioni dell'Autorità

Ciò premesso, l'Autorità conferma che tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, nonché i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Ciò è vero salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (articolo 40, comma 9, della legge n. 166/02²⁰). Le opere di urbanizzazione primaria sono infatti individuate negli strumenti urbanistici (tra l'altro, nel PAT – Piano di Assetto del Territorio – nuovo strumento urbanistico che, insieme al Piano degli Interventi (PI), sostituirà il vecchio Piano regolatore Generale). Pertanto non si condivide l'opinione per cui gli Enti locali non possano individuare, nell'ambito della attività urbanistica tipica, le zone dove le reti devono transitare e le zone dove le reti non possono essere installate, per la presenza di vincoli di vario genere. Alla luce di ciò, non si ritiene di modificare l'articolo 4, comma 1, lett. C) del regolamento e, conseguentemente, il comma 5.

Sempre con riferimento ai casi di diniego dell'accesso alle infrastrutture si fa riferimento a quanto osservato al punto R50, in cui due società segnalano che l'articolo 4, comma 5, dello schema del provvedimento restringe le possibilità di dissenso all'installazione delle reti non includendo i casi previsti dall'articolo 2, comma 14, legge n. 133/08. Infatti tale norma consente ai soggetti pubblici di opporsi nel caso in cui si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché nel caso di concreta turbativa al servizio pubblico.

L'Autorità precisa che il *Regolamento* non intende restringere le possibilità di dissenso, essendo i casi citati già previsti per legge (articolo 2, comma 14, della legge n. 133/08) con riferimento ai beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e attività che arrechi concreta turbativa al pubblico servizio. Ai fini, comunque, di fornire un quadro normativo il più completo possibile, in accoglimento della richiesta dell'operatore, si aggiunge, ai casi già contemplati dall'articolo 4, comma 5, dello schema di provvedimento, quelli di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 133/08.

Quanto ai motivi di diniego di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a) del Regolamento (gli ostacoli tecnici non superabili), gli stessi attuano ed estendono

²⁰ Comma 9 della legge n.166/02: *All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni".*

un principio generale già introdotto dall'articolo 40, comma 4, della legge n. 166/02, che trova applicazione anche alle reti dorsali, secondo cui *“I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente”*. Il principio di ragionevolezza, infatti, induce a ritenere che tutti gli ostacoli tecnici non superabili costituiscono un limite giustificabile alle attività di installazione.

Gli altri motivi di diniego, di cui all'articolo 4, comma 5, lett. b) del Regolamento sono stati, infine, mutuati dall'articolo 89 del Codice, per garantire una uniformità di trattamento, in relazione ai casi in cui sussistono ostacoli connessi a motivi ambientali, di salute pubblica, pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

C14. (Articolo 4, comma 1, lett. J - penali)

Si fa riferimento al punto R43-VI, in cui un operatore appare far riferimento all'articolo 4, comma 1, lett. J, del Regolamento, ove si dispone che le procedure da pubblicare (ai sensi del medesimo articolo) devono contenere *“Le penali relative al ripristino delle condizioni iniziali nel caso di danni arrecati alle infrastrutture pre-esistenti”*.

In considerazione dell'ampia platea di soggetti coinvolti, aventi natura pubblicistica o privatistica, non si ritiene di accogliere l'istanza volta a eliminare dall'articolato il riferimento alle penali: per effetto dell'efficacia soggettiva del Regolamento, infatti, anche soggetti con veste privatistica possono essere tenuti a pubblicare le procedure di cui all'articolo 4 ed è fuori di dubbio che, in tal caso, le penali possano essere applicate. Anche nel caso degli enti pubblici, d'altro canto, si ritiene consono il riferimento alle penali, tutte le volte in cui si decidesse di utilizzare il modulo contrattuale nel rapporto con gli operatori; a ciò si aggiunge, d'altro canto, che tali penali, una volta pubblicate sono soggette all'attività di vigilanza dell'Autorità sul rispetto del Regolamento sulle reti dorsali, che ne valuta l'equità e la ragionevolezza.

Articolo 5: Partecipazione dell'operatore ai lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture

C15. (Articolo 5, comma 2 e articolo 13, comma 2: Pubblicazione dei piani di intervento da parte degli Enti pubblici).

Con riguardo all'obbligo, in capo agli enti pubblici, di divulgare pubblicamente l'intenzione di eseguire la costruzione o l'ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (cfr. articolo 5, comma 2) e di darne comunicazione semestrale all'Autorità (cfr. articolo 13, comma 2), un Ente locale rispondente, R53, ritiene utile che l'Autorità specifichi che detta

pubblicazione e comunicazione possa avvenire nelle forme ritenute più idonee dall'Ente pubblico. La determinazione, essendo un atto pubblico, potrebbe essere resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, ben assolvendo il compito di divulgazione pubblica dei progetti pianificati dall'amministrazione.

Ciò premesso, l'Autorità ritiene che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente costituisca una modalità congrua.

C16. **(Articolo 5, comma 3: tempistiche di pubblicazione).**

In considerazione di quanto osservato da alcuni rispondenti (R45, R48) l'Autorità ritiene ragionevole estendere sia l'intervallo temporale per l'annuncio di esecuzione lavori da parte dell'Ente da 60 a 90 giorni prima della data di inizio lavori, sia l'intervallo temporale previsto per l'operatore per manifestare il proprio interesse da 30 a 60 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio.

C17. Un operatore chiede di specificare cosa succede se più operatori manifestano lo stesso interesse e sia necessario escludere qualcuno tra gli stessi. Andrebbe, pertanto, indicato esplicitamente un criterio di selezione (ad es., il criterio cronologico di manifestazione dell'interesse).

L'Autorità ritiene di non poter individuare un criterio vincolante di selezione: ritiene viceversa più opportuno lasciare alle autorità competenti il compito di indicare un ragionevole criterio di selezione. A titolo esemplificativo, l'Autorità suggerisce l'adozione del criterio cronologico.

Articolo 6: Oneri economici in capo all'operatore di comunicazione per i diritti di passaggio o per l'utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali

C18. **(Articolo 6, comma 1: Indennizzi per il ripristino a regola d'arte)**

Un rispondente proprietario di infrastrutture (R136) ritiene opportuna la ripartizione tra gli operatori dell'integrale rimborso dei costi sostenuti dagli Enti proprietari per la realizzazione di interventi di sistemazione del suolo interessato dall'installazione. L'obbligo di ripristino delle aree deve essere garantito da apposite fidejussioni-cauzioni e svolto in adempimento alle norme tecniche indicate dagli Enti proprietari, in modo che non sia causato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori dell'Ente proprietario.

L'Autorità, nel rimandare a quanto già osservato al punto C11 e nel richiamare le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento, ritiene che per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal Regolamento stesso, come eventuali garanzie per il ripristino, i ritardi, e quant'altro, le condizioni di ripristino vadano definite e pubblicate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Regolamento (lettere *d* ed *f*, ad esempio) oltre che, come previsto dall'articolo 92, comma 2 del Codice, nelle apposite Convenzioni. Tali specifiche di dettaglio

sono comunque soggette alla vigilanza dell'Autorità che ne valuta l'ottemperanza alla normativa, l'equità e ragionevolezza.

C19. **(Articolo 6, comma 2: Oneri ex legge n. 166/02)**

Si fa riferimento a quanto rappresentato al punto R43-V, laddove un operatore, con particolare riferimento agli oneri dovuti in applicazione della legge n. 166/02, articolo 40, rappresenta che la corresponsione degli stessi sotto forma di canoni periodici, anziché di contributo *una tantum*, potrebbe comportare, nel tempo, un ingiustificato arricchimento dell'Ente proprietario della strada.

Al punto R132 l'operatore ritiene che i corrispettivi per l'accesso a cavedi o cavidotti, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 166/02, andrebbero commisurati alle spese comprovate e effettivamente sostenute dall'Ente. La società ritiene corretto, inoltre, prevedere che dai costi di predisposizione di cavedi e/o cavidotti sostenuti dall'Ente proprietario, siano sottratti gli importi relativi all'attività specialistica di progettazione, conduzione dei lavori e manutenzione eventualmente offerta dall'Operatore di comunicazione elettronica. Sempre con riferimento ai suddetti costi "di predisposizione", la società ritiene necessario che l'Autorità evidenzi come gli stessi debbano essere commisurati all'effettiva percentuale di occupazione delle infrastrutture. In altri termini, ed a titolo meramente esemplificativo, sembra equo impedire che un singolo Operatore che occupi un solo cavedio o cavidotto, sia chiamato a rimborsare all'Ente proprietario i costi di predisposizione dell'intera infrastruttura.

Un rispondente proprietario di infrastrutture (R135) condivide l'orientamento dell'Autorità circa la necessità (articolo 6, comma 5) che siano individuati i criteri, da parte della stessa, per la copertura dei costi dei cavedi o cavidotti in ipotesi di eventuale predisposizione da parte dell'Ente proprietario.

Conclusioni dell'Autorità

A riguardo di quanto sopra osservato dai rispondenti l'Autorità richiama che l'articolo 40, comma 4, della legge n. 166/02, dispone che "*i soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari*". La norma non specifica le modalità di corresponsione del corrispettivo, ragion per cui non si ritiene di poter escludere che esso possa essere versato sotto forma di *canone periodico* ovvero di contributo *una tantum*. Gli ingiustificati arricchimenti dell'ente proprietario possono essere eliminati laddove il corrispettivo richiesto, come tra l'altro osservato al punto R132 dallo stesso rispondente, è commisurato alle *spese*

aggiuntive sostenute, opportunamente documentate, come previsto dalla stessa norma succitata e richiamato al comma 2 dell'articolo 6. La verifica che i corrispettivi richiesti soddisfino tale prescrizione può rientrare tra le attività di vigilanza dell'Autorità in materia di reti dorsali.

Su aspetti di dettaglio quali, costi di progettazione dell'operatore, percentuale di occupazione delle infrastrutture, si rimanda a quanto già previsto dal comma 5 dell'articolo 6.

C20. **Articolo 6, comma 2 (Oneri per l'occupazione delle strade ANAS)**

Un rispondente proprietario di infrastrutture ritiene (R134) che la legge le conferisca il potere di imporre canoni per l'occupazione del suolo pubblico, determinandoli secondo i principi posti dal Codice della Strada (articolo 27) e dalla legge n. 449/97. Ritiene che la giurisprudenza nel corso del tempo è stata unanime nel ritenere la legittimità di tale potere impositivo.

Nel rispetto del procedimento di determinazione del canone di cui ai richiamati articoli del Codice della Strada ed alla legge n. 449/97, ritiene che possano essere previste delle procedure integrative regolamentari da parte dell'Autorità finalizzate a garantire l'uniformità di trattamento tra gli operatori. Richiama, altresì, che il Codice delle comunicazioni elettroniche, agli articoli 88, comma 12 prevede che *“le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”* e che l'articolo 92, comma 2, dello stesso Codice, a sua volta stabilisce che *“se trattasi di demanio statale il passaggio deve essere consentito dall'Autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione”*.

Ciò premesso, con riferimento all'articolo 6 dello schema di Regolamento, detto rispondente chiede (punto R46) che si aggiunga al comma 2 un riferimento normativo all'articolo 27 del Codice della Strada, che prevede i criteri per la fissazione del canone, quale componente (assieme ai costi diretti realizzativi e manutentivi) dei costi sostenuti per la realizzazione di infrastrutture. A tal riguardo lo stesso rispondente (punto R134) ritiene che il canone volto a remunerare i costi sostenuti per la realizzazione di infrastrutture non possa essere considerato come imposta o tassa ma debba essere rivolto a compensare l'ente proprietario della strada del valore trasferito agli operatori attraverso l'uso e l'occupazione dell'infrastruttura.

Lo stesso rispondente ritiene che i criteri espressi dall'articolo 27 del Codice della Strada siano idonei ad una definizione del canone per l'utilizzo, l'occupazione ed il passaggio sulle strade di pertinenza in modo non discriminatorio, equo e ragionevole.

Equità e ragionevolezza sono garantite, aggiunge il rispondente, dal rispetto del principio di *orientamento al costo*, che si sostanzia nel definire canoni di utilizzo a partire a) dai costi sostenuti dall'impresa (fissi e variabili di lungo periodo, con allocazione diretta o indiretta) secondo un criterio di causalità, b) da un'equa remunerazione del capitale impiegato che tiene in considerazione i rischi connessi e gli investimenti sostenuti per lo sviluppo e la manutenzione della rete stradale. Nello specifico rappresenta quanto segue in merito ai costi sostenuti:

- *Costi diretti*: sono quelli evitabili se non fosse fornito un certo servizio;
- *Costi indiretti*: sono costi comuni/condivisi legati alla costruzione e manutenzione della sede stradale. In base al Codice della Strada tali costi sono ripartiti tra gli utilizzatori con un canone definito in base *al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente ne ricava* (articolo 27, comma 8).

A ciò si aggiunge il *costo del capitale*.

Un operatore, viceversa (punto R43-VII), in materia di oneri e con riferimento all'occupazione di strade, non ritiene applicabile il Codice della strada, in quanto la legge n. 69/09 (articolo 1) sancisce espressamente la sua deroga a favore del Codice delle comunicazioni elettroniche (in particolare del Capo V del Titolo II), confermando quanto a suo tempo già stabilito nel Codice postale.

Conclusioni dell'Autorità

Ciò premesso, si richiama che i commi 7 ed 8 dell'articolo 27 (Titolo II, Capo I) del Codice della Strada riportano quanto segue:

7. *La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.*
8. *Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.*

D'altra parte l'articolo 1, comma 6, della legge n. 69/09 dispone che *«All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».*

La norma è chiara nel disporre – con specifico riferimento alla banda larga – una deroga delle disposizioni del Codice della Strada (Capo I, Titolo II) a favore del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Ne consegue che, almeno con riferimento alla banda larga oggetto del Regolamento, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge n. 69/09, le disposizioni del Codice della strada, anche con riferimento ai costi (articolo 27), sono derogate dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sotto il profilo applicativo, pertanto, si conferma, alla luce della succitata deroga, l'orientamento dell'Autorità di cui alla sezione IX (punti da 58 a 67) dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS. Si conferma quindi che l'Autorità, come proposto all'articolo 6 dello schema di Regolamento, debba definire le disposizioni, per quanto di propria competenza, inerenti gli oneri economici in capo all'operatore di comunicazione per i diritti di passaggio o per l'utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali, avendo a riferimento il Codice delle comunicazioni elettroniche (ed in particolare l'articolo 93²¹) e la legge n. 166/02.

A tale proposito, appare opportuno richiamare quanto premesso in Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS (44, 45) ed ovvero che l'articolo 40 della legge n. 166/02 prevede, in sintesi, 1) che i lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, appartenenti ad Enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni. 2) Gli organismi di telecomunicazioni utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui sopra senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. 3) I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la loro realizzazione. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

Quanto sopra chiarisce la applicabilità di oneri commisurati alle spese dirette (quindi evitabili) sostenute per la realizzazione dei cavedi/cavidotti e relative opere ed attività. Non appaiono pertanto ricomprendibili costi comuni non attinenti alle opere suddette.

L'Autorità conferma, pertanto, la validità di quanto proposto all'articolo 6, commi 1 e 2 in merito alla non applicabilità di altri oneri economici se non

²¹ Si richiama che l'Art. 35 del Codice (Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture) al comma 3 stabilisce che i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93. Al comma 4 stabilisce che I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.

quelli stabiliti per legge, ovvero dal Codice delle Comunicazioni elettroniche e dall'articolo 40 della legge 166/2002. Ne deriva, allo stato, la non applicabilità, in virtù della succitata deroga, dei criteri di cui all'articolo 27 del Codice della Strada.

C21. (Articolo. 6, comma 2: caso degli oneri per l'occupazione di beni del Demanio regionale, provinciale e comunale)

Al punto IX del punto R43 (come richiamato al punto R132) un operatore ritiene che, per ciò che concerne il corrispettivo dovuto dagli Operatori di comunicazione elettronica per l'occupazione di beni facenti parte del Demanio regionale, provinciale e comunale, si applichi quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, del Codice. In particolare l'operatore rappresenta quanto segue sugli oneri/canoni:

- I. Per l'occupazione del demanio comunale/provinciale, la società fa riferimento alla TOSAP/COSAP.
- II. Per l'occupazione di demanio regionale, la società ritiene che debba farsi riferimento a corrispettivi commisurati a TOSAP/COSAP.
- III. Per l'occupazione del demanio statale (già trattata al punto C20), la società ritiene necessario il pagamento di un canone determinato con apposita convenzione stipulata tra le parti e comunque calcolato in applicazione all'articolo 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, utilizzando come parametri i valori TOSAP/COSAP.
- IV. Per l'occupazione del demanio marittimo e aeroportuale, la società ritiene che il pagamento di un canone debba essere determinato in applicazione del Codice della navigazione.
- V. Con riferimento all'accesso alle infrastrutture civili esistenti, occorrerebbe versare un equo indennizzo a compensazione di eventuali pregiudizi subiti dall'Ente proprietario. In relazione ai ripristini, andrebbero versati corrispettivi commisurati alla manomissione effettuata.

Conclusioni dell'Autorità

A tale proposito l'Autorità conferma l'orientamento di cui alla sezione IX (punti da 58 a 67) dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS. In particolare, si conferma il principio secondo cui, nel caso di installazione di reti di comunicazione elettronica, l'operatore di comunicazioni elettroniche ha facoltà di utilizzare le infrastrutture esistenti per la posa della fibra nei cavedi, cavidotti esistenti, senza aggravii di carattere economico ("oneri o canoni"), salvo che tali oneri o canoni non siano stati stabiliti per legge. Inoltre, come emerge anche dalla lettura dell'articolo 40 della legge n. 166/02, oltre ai canoni stabiliti per legge (quali ad esempio TOSAP e COSAP), gli oneri devono coprire i maggiori

costi sostenuti, da parte dell'Ente locale o concessionario, per la predisposizione, ai sensi della stessa legge, di cavedi-cavidotti.

Ne segue che i criteri per la fissazione del corrispettivo conseguente al conferimento del diritto di passaggio/accesso per la realizzazione di reti dorsali che interessino il demanio regionale, provinciale e comunale possano essere fissati ai sensi dell'articolo 93 del Codice e delle altre norme conferenti (legge n. 133/08 e legge n. 166/02). I criteri informativi di tali disposizioni sono: a) gli Enti pubblici/concessionari pubblici non possono imporre - nel caso di occupazione di suolo/utilizzazione delle infrastrutture esistenti - altri oneri se non quelli stabiliti per legge; b) nel caso in cui tali Enti/concessionari sostengano dei costi, essi andranno integralmente rimborsati (si rinvia al punto 66 dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS).

Tutto ciò premesso si richiama che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993, è un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, applicabile alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

La tassa di cui sopra è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto "anche abusivo" in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Il Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 52 riconosce in capo ai Comuni e alle Province il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per ciò che attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale applicabile da Comuni e Province e prevista dal D.Lgs 446/1997.

Ciò richiamato, non si condivide di poter estendere analogicamente la TOSAP/COSAP al caso della Regione, in assenza di un analogo presidio normativo ed in ossequio al principio di tipicità stabilito dell'articolo 23 della Costituzione.

Quando, invece, gli enti proprietari sostengono costi connessi alla installazione, in tal caso il criterio informatore sarà quello della dell'integrale remunerazione dei costi stessi.

C22. *Articolo 6, comma 3(diritti di passaggio su sedi autostradali)*

Un rispondente proprietario di infrastrutture viarie chiede che al comma 3 sia specificato che le procedure di cui all'articolo 94 del Codice si applicheranno solo nel caso in cui gli oneri non siano "preventivamente determinati tra gli operatori e gli enti proprietari della strada".

Un operatore propone (R132) che per l'occupazione di sedi autostradali il canone sia concordato con apposita Convenzione stipulata tra le parti. In alternativa l'indennità dovrebbe essere determinata in applicazione dell'articolo 94 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Si fa inoltre riferimento al punto R55 ove si richiede che l'Autorità svolga la definizione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalla concessione dei diritti di accesso e dei diritti di passaggio anche nel caso di sedi autostradali.

Conclusioni dell'Autorità

Ciò premesso si fa presente, al riguardo, che l'articolo 6, comma 3, del Regolamento, che stabilisce tale deroga rispetto agli altri casi, rimanda alle previsioni di cui all'articolo 94 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Non è nella disponibilità dell'Autorità di derogare alle previsioni del Codice che, nel caso di specie, stabiliscono le procedure per la fissazione dei corrispettivi nel caso di mancato accordo tra le parti.

C23. *Articolo 6, comma 5 (intervento dell'Autorità in caso di dissenso tra le parti sugli oneri applicabili)*

Con riferimento al comma 5, un rispondente proprietario di infrastrutture viarie, nell'evidenziare che i criteri di determinazione del canone devono trovare la propria regolamentazione nell'articolo 27 del Codice della Strada e nella legge n. 449/97, riconosce che essi possono essere integrati dalla stessa Autorità, anche nell'ambito di successivi provvedimenti attuativi.

L'Autorità rimanda, a tale proposito, a quanto già chiarito ai punti C20 e C21.

Articolo 7: Vigilanza, sanzioni, decorrenza

C24. *(Efficacia retroattiva delle norme)*

Un operatore ha richiesto (punto R45.) che all'articolo 7, comma 2, sia aggiunto che l'eccezione all'efficacia retroattiva del regolamento riguardi non solo i diritti precedentemente acquisiti ma anche "*le condizioni di miglior favore precedentemente pattuite*".

L'Autorità ritiene che l'attuale formulazione già comprenda quanto richiesto.

C25. *(Sussistenza del potere sanzionatorio dell'Autorità in tema di diritti di passaggio)*

Con riferimento al punto R61 due società ritengono che, atteso che l'articolo 2, legge n. 133/08 concerne solo la posa di fibra ottica su infrastrutture civili esistenti e si pone come disciplina speciale rispetto al Codice delle comunicazioni elettroniche e alla legge n. 249/97, l'Autorità non sia titolare di un legittimo potere sanzionatorio. La norma, infatti, attribuirebbe una potestà sanzionatoria solo con riferimento agli ordini e alle diffide che AGCOM può impartire in forza delle norme contenute nella stessa legge n. 249/97 e nel Codice delle comunicazioni elettroniche.

Ciò quindi non legittimerebbe l'applicazione di sanzioni, da parte dell'Autorità, per l'inottemperanza a ordini o diffide eventualmente impartiti dalla medesima ai sensi della diversa e speciale legge n. 133/08 che a tale potestà sanzionatoria non fa alcun riferimento.

Conclusioni dell'Autorità

Ciò premesso l'Autorità rinvia, *in primis*, agli approfondimenti già operati al punto 48 della delibera n. 510/10/CONS.

In sintesi si richiama che il potere regolatorio dell'Autorità, in materia, è fornito dall'articolo 2, comma 3, della legge n.133/08, dal comma 1 dell'articolo 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in tema di "Coubicazione e condivisione di infrastrutture" oltre che dall'articolo 1 comma 6 lett. C punto 2 della legge n. 249/97, che già prevedeva che rientrasse tra le competenze del Consiglio garantire "*l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti*". D'altra parte tale previsione include, come caso particolare, la previsione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 133/08 che pone in capo all'Autorità la competenza di emanare il regolamento sulle reti dorsali, trattandosi di accesso ad infrastrutture utili alla installazione di reti di comunicazione.

Si tratta quindi di competenze regolamentari che le succitate norme primarie attribuiscono all'Autorità. Si richiama altresì che l'articolo 1, primo comma, della legge n. 689/81 non esclude che precetti individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari delegate.

In tema di illecito amministrativo, dunque, è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria trattandosi, come è evidente, di materia caratterizzata da una spiccata componente tecnica.

In altri termini, la garanzia dell'applicazione delle norme legislative sull'accesso alle infrastrutture di comunicazione si esprime innanzitutto nell'esercizio del potere regolamentare dell'Autorità, espressamente menzionato dalle fonti primarie (dalla legge costitutiva dell'Autorità, dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla legge n. 133/08).

All'Autorità compete però anche l'esercizio del potere di vigilanza sull'osservanza delle proprie statuizioni regolamentari, integrative delle previsioni di legge, e infine quello di sanzione delle eventuali violazioni.

Ciò premesso, il potere di sanzionare le eventuali violazioni della normativa regolamentare trova fondamento normativo nell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 e nell'articolo 98, comma 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in caso di inottemperanza agli ordini e diffide impartite ai sensi delle relative leggi. Tutte le violazioni di diffide e ordini impartiti dall'Autorità ai sensi di legge - e della normativa regolamentare subordinata - sono pertanto sanzionabili nei modi e nei termini di cui alla legge istitutiva ed al Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare l'inosservanza delle norme di cui al *Regolamento* di cui al presente provvedimento, atteso che lo stesso attua la generale competenza attribuita dalla legge istitutiva all'Autorità in materia di accesso alle infrastrutture di comunicazione, è sanzionabile ai sensi della stessa legge n.249/97.

C26. (Poteri di vigilanza e sanzionatori dell'Autorità in materia di diritti di accesso alle infrastrutture di posa per reti dorsali nei confronti di soggetti diversi dagli operatori).

Si fa riferimento al punto R57, ove un rispondente proprietario di infrastrutture viarie ritiene che l'Autorità abbia un generale potere di vigilanza nel caso di concessione dei diritti di passaggio per reti dorsali ed espliciti il proprio potere sanzionatorio in ipotesi tipizzate e specifiche nei confronti degli operatori. Il potere sanzionatorio trova fondamento esplicito nell'articolo 1 comma 31 della legge n. 249/97. Ritiene altresì che le condotte sanzionatorie riferite a soggetti diversi dagli operatori debbano trovare il proprio fondamento in specifiche norme di legge, assistite da adeguata tutela giurisdizionale.

Conclusioni dell'Autorità

Ciò premesso si rinvia in prima istanza agli approfondimenti già operati al punto 48 della delibera n. 510/10/CONS e richiamati al precedente punto C25. In estrema sintesi, nel richiamare che le violazioni del Regolamento sulle reti dorsali devono rinvenire il proprio presidio di vigilanza e sanzionatorio nella legge n. 249/97, si ribadisce che tutti i soggetti destinatari degli obblighi del regolamento, nessuno escluso, sono sottoposti a tale potere. L'Autorità ha, infatti, chiarito, al suddetto punto 48, che non esiste alcun impedimento giuridico di principio alla irrogazione di sanzioni amministrative da parte di Autorità indipendenti nei confronti di soggetti pubblici. Gli Enti locali, in particolare, sono ordinariamente destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte di altre Autorità, oltre che dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

C27. (Oneri per l'installazione di reti dorsali: vigilanza)

Si fa riferimento al punto R58 laddove un operatore, nel condividere l'orientamento dell'Autorità di cui all'articolo 7, evidenzia la necessità che la medesima vigili anche sulle condizioni economiche, cioè sugli oneri richiesti a fronte della concessione dei diritti di passaggio.

Conclusioni dell'Autorità

A tale proposito, l'Autorità precisa che l'articolo 7 del Regolamento, nel rinviare "alle disposizioni di cui agli articoli precedenti in materia di reti dorsali", estende l'attività di vigilanza e sanzionatoria anche alle norme in materia di oneri (articolo 6 del Regolamento).

B3. CAPO III (*Obblighi di condivisione per gli operatori di comunicazione elettronica*)

Articolo 8: Obblighi di condivisione per tutti gli operatori

C28. (*Questioni di carattere generale*)

Gli operatori hanno, in generale, esposto specifiche problematiche attuative di quanto previsto all'articolo in oggetto (R92 - R99).

L'Autorità ritiene utili alcuni spunti ma precisa, altresì, che l'attuazione degli obblighi di condivisione richiede una specifica fase istruttoria nel corso della quale potranno essere esaminati tutti gli elementi posti all'attenzione dagli operatori quali: ripartizione dei costi, casi di diniego motivato, gli oneri che l'operatore andrebbe a sostenere per permettere la condivisione dell'infrastruttura, gli impatti di natura tecnica derivanti dall'apertura dell'infrastruttura alla condivisione con altro operatore, le condizioni di utilizzo e di eventuale saturazione dell'infrastruttura, ecc. L'attuale versione dell'articolo 8 prevede, infatti, un periodo di consultazione pubblica (comma 1) e l'adozione di uno specifico provvedimento (comma 3) per la ripartizione dei costi di condivisione.

C29. (*Ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 8*)

Si fa riferimento a quanto osservato ai punti R112 , R114 e R116. Due dei rispondenti ritengono che il potere di imposizione della coubicazione sia previsto nei confronti degli operatori e che non sia suscettibile di estensione ed applicazione analogica nei confronti di altri soggetti. L'altro rispondente ritiene che il termine "operatore" debba essere inteso non come impresa autorizzata a offrire servizi di comunicazione, bensì come soggetto giuridico che ha la disponibilità di "strutture o proprietà".

Un rispondente ritiene, punto R130, che gli operatori non SMP non abbiano obblighi di condivisione.

Conclusioni dell'Autorità

Ciò premesso l’Autorità ritiene opportuno richiamare che l’articolo 89, commi 1 e 2, ha come ambito soggettivo di applicazione gli *operatori che forniscono o gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica*. Il Codice definisce *operatore un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata*. L’Autorità ritiene, pertanto, di attenersi a tale accezione del termine che include tutti gli operatori, SMP e non SMP.

C30. **(Ambito oggettivo di applicazione: Reti NGAN)**

Con riferimento alla richiesta di cui al punto R113 di estendere le regole in oggetto anche alle reti NGAN, l’Autorità ritiene che le previsioni contenute nell’articolo 8 siano indipendenti dalla tecnologia utilizzata per la fornitura di reti. Trattasi infatti della coubicazione o condivisione di infrastrutture utili alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica, anche NGAN.

C31. **(Articolo 8, comma 2: invio del provvedimento di diniego)**

Alcuni operatori (R99, R100, R102, R103) ritengono che l’invio del provvedimento di diniego di cui all’articolo 8, comma 2, dello schema di Regolamento debba costituire una facoltà per l’operatore (non un obbligo).

Conclusioni dell’Autorità

L’Autorità ritiene ragionevole che tale comunicazione sia facoltativa. Infatti, essendo la stessa finalizzata all’eventuale imposizione di obblighi di condivisione a favore della parte che ha ricevuto il diniego, appare plausibile che quest’ultima dovrà manifestare il proprio interesse affinché tale procedura venga avviata, anche per il tramite di tale comunicazione. Può, infatti, verificarsi il caso in cui l’operatore che ha ricevuto il diniego possa trovare, per via negoziale, altre alternative senza il coinvolgimento dell’Autorità o che, nelle more dell’ottenimento del permesso, l’operatore abbia perso interesse alla condivisione o abbia trovato soluzioni alternative e, pertanto, nonostante il diniego preferisca non coinvolgere l’Autorità.

L’Autorità ritiene, tuttavia, che l’operatore che abbia ottenuto un provvedimento di diniego, in merito alla richiesta di ottenimento di diritti di passaggio per interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica, abbia l’obbligo di comunicare tale provvedimento all’Autorità in tutti i casi in cui intenda chiedere alla stessa l’attivazione del procedimento per la condivisione delle infrastrutture, di cui all’articolo 89, comma 2, del Codice.

In tale accezione interpretativa, l’articolo 8, comma 2, della bozza di articolato viene così modificato: “*A tal fine l’operatore che abbia ricevuto un provvedimento di diniego in merito alla richiesta di ottenimento di diritti di passaggio per interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica, comunica tale provvedimento all’Autorità, qualora intenda chiedere l’attivazione della procedura di imposizione alla coubicazione, di cui all’articolo 89, comma 2, del Codice*”.

C32. **(Poteri sanzionatori)**

Quanto ai poteri sanzionatori, per le ragioni ampiamente esposte nelle precedenti sezioni rimane confermato, nonostante l'avverso parere di un operatore in merito alla sussistenza degli stessi, che all'operatore che non ottempera all'ordine di condivisione, l'Autorità può comminare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge n. 249/97.

C33. **(Casi di ricorso in sede giurisdizionale avverso il diniego dell'Ente preposto)**

Un rispondente (R105) ritiene opportuno porre in capo all'operatore, che abbia ricevuto il provvedimento di diniego, l'obbligo di comunicare alla stessa Autorità se intenda procedere o meno all'impugnazione in sede amministrativa di tale provvedimento. Ritiene, infatti, opportuno che la sanzione pecuniaria al soggetto che non abbia ottemperato all'ordine dell'Autorità di concedere la condivisione delle infrastrutture sia comminata soltanto in caso di rinuncia alla suddetta impugnazione.

Conclusioni dell'Autorità

L'Autorità non ritiene a tale proposito giustificato, in linea generale, subordinare l'attivazione del procedimento di imposizione della coubicazione, di cui all'articolo 89, comma 2, del Codice ed il conseguente procedimento sanzionatorio (in caso di diniego dell'operatore cui è stata imposta la condivisione) alla comunicazione all'Autorità di una dichiarazione di rinuncia all'esercizio dei rimedi giurisdizionali da parte dell'operatore che ha ricevuto il provvedimento di diniego dall'ente preposto. Infatti, l'avvio di un procedimento sanzionatorio consegue, *ex lege*, dall'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità e, in tal caso, della violazione dell'ordine.

Inoltre, consentire ai soggetti interessati di attivare la procedura di imposizione della coubicazione solo a condizione di rinuncia all'esercizio dei rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento di diniego, significherebbe limitare il loro diritto di difesa, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

Ciò premesso, potrà verificarsi il caso che, ad esito positivo del ricorso, il ricorrente ottiene l'autorizzazione richiesta, di fatto vanificando l'utilità connessa al procedimento di imposizione della coubicazione.

E' opportuno, infine, rilevare che il procedimento di imposizione è ad impulso di parte, per cui spetterebbe comunque alla parte - non all'Autorità - decidere se rinunciare agli effetti della sentenza favorevole sul provvedimento di diniego dell'Ente Locale oppure rinunciare ad avvalersi degli effetti scaturenti dal procedimento di imposizione instaurato dall'Autorità. In tal secondo caso, l'operatore dovrebbe comunicare la sua volontà a quest'ultima. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità non ritiene pertanto opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 8.

C34. ***(Applicazione dell'obbligo di condivisione anche in assenza di diniego da parte di un Ente)***

Si fa riferimento all'osservazione di cui al punto R109 laddove si ritiene che l'Autorità, in forza dell'articolo 89 del Codice, possa essa stessa valutare l'esistenza di alternative senza dover attendere il provvedimento di altri Enti, salvo laddove sia prevista dalla legge una competenza esclusiva di questi ultimi.

Conclusioni dell'Autorità

L'Autorità chiarisce che il potere di imporre la condivisione di infrastrutture, stabilito al comma 1 dell'articolo 8, è indipendente dalla esistenza di un provvedimento di diniego di altro Ente ed è valido laddove, per le ragioni specificate dalla legge, la costruzione di nuove infrastrutture non costituisca una valida alternativa. Il comma 2 trova viceversa applicazione laddove sussista una competenza esclusiva di un Ente preposto all'autorizzazione alla installazione di reti su territorio pubblico.

C35. ***(Articolo 8, comma 3: aspetti generali)***

Relativamente alle infrastrutture di posa di Operatori di telecomunicazione, una società (R43, R145) ritiene che non sia necessario un intervento dell'Autorità per fissare i criteri alla base della determinazione di eventuali canoni. Infatti, in questo caso, la condivisione delle infrastrutture è già una pratica molto diffusa tra gli Operatori di rete a conferma di prezzi ritenuti già adeguati e commisurati agli scopi di sviluppo delle reti. In tale contesto, la società ritiene che l'adozione di una politica regolamentare di prezzo incentrata prevalentemente su condizioni eque e ragionevoli e contestualmente su modelli regolamentari simmetrici ed ispirati all'incentivo di forme di coinvestimento, sia nei fatti l'approccio più efficace per assicurare uno sviluppo efficiente delle reti. In tal senso, l'Autorità potrebbe continuare a controllare che i prezzi abbiano valori equi, non discriminatori e ragionevoli, intervenendo solo nei casi in cui si riscontri l'applicazione, da parte di un Operatore, di un livello di prezzi tale da non rendere conveniente la condivisione delle infrastrutture.

C36. ***(Articolo 8, comma 3: criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà)***

Gli operatori hanno fornito alcune considerazioni in merito alla previsione in oggetto, riportate in Allegato 2. In estrema sintesi è stato rappresentato quanto segue.

C37. Un operatore ritiene (R145, R146) che la determinazione dei prezzi per la condivisione delle infrastrutture dovrebbe basarsi su accordi commerciali tra le parti e l'Autorità dovrebbe intervenire solo in casi di evidenti distorsioni del mercato. Non ravvisa la stringente necessità di un controllo dei prezzi con orientamento al costo, ancor più se basato su metodi tradizionali, in quanto ritiene, viceversa, che l'approccio regolamentare da adottare sia un modello

flessibile (*self-regulated*). Ciò premesso ritiene, ove si riterrà necessario, che l'attribuzione dei costi a ciascun Operatore/Ente debba essere svolta sulla base di principi di proporzionalità, tenendo conto della quota di occupazione (nel caso di interventi su infrastrutture condivise tra più richiedenti). Ritiene inoltre opportuno definire un prezzo medio nazionale di "lungo periodo". Il modello di costo dovrà tenere conto dei diversi investimenti e del diverso *risk premium* correlato alle diverse aree geografiche.

- C38. Un operatore (R148) condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'utilizzo di una logica incrementale per il rimborso dei costi sostenuti dall'operatore obbligato a concedere la condivisione, ma ritiene necessario che i criteri ed i parametri da adottare per la valorizzazione di tali costi vengano condivisi preventivamente. Lo stesso (R149) propone alcune casistiche, di seguito elencate, a cui applicare la valorizzazione economica dei costi di condivisione sopportati dai soggetti coinvolti, con indicazione della tipologia di costi che devono essere considerati caso per caso:
- I. condivisione di infrastrutture locali già realizzate e/o nella disponibilità;
 - II. condivisione di infrastrutture di lunga distanza già esistenti e/o nella disponibilità;
 - III. condivisione di infrastrutture di nuova realizzazione.
- C39. Due rispondenti ritengono (R150, R155), viceversa, che la quantificazione dei costi di condivisione ecceda il perimetro delle competenze conferite all'Autorità dall'articolo 89 comma 2, che le attribuisce solo il potere di stabilire i *criteri per la ripartizione dei costi*.
- C40. Alcuni rispondenti (R150, R156) seppur concordano con l'Autorità che dovranno essere valutati i costi inerenti tutte le attività incrementalì, specificano che questi (determinati in termini di investimenti e costi operativi, incluso lo sviluppo di una contabilità regolatoria ad *hoc*) dovranno corrispondere alle attività messe in atto dall'operatore cedente per poter fornire la condivisione, secondo un *principio di causalità*. Si ritiene che tutte le attività incrementalì, nell'accezione appena data, avranno effetti sia in termini di costi di installazione sia in termini di costi ricorrenti (canoni), inerenti l'utilizzo/occupazione di parte delle risorse/infrastruttura dell'operatore cedente da parte dell'operatore che ha fatto richiesta di condivisione. Ritengono inoltre che debba essere l'operatore a cui è imposta la condivisione (operatore cedente) a quantificare i costi e che l'Autorità debba vigilare sugli stessi. Si ritiene infine necessario che l'Autorità definisca, nell'ambito di una consultazione pubblica nonché nell'ottica della trasparenza e della non discriminazione, una metodologia di costo univoca che dovrà essere applicata dagli operatori cedenti per il calcolo dei costi di condivisione.

- C41. Un rispondente (R158) ritiene che l'applicazione della logica incrementale a favore dell'operatore obbligato a concedere la condivisione è corretta nei casi di infrastrutture preesistenti che necessitano di un adeguamento e relativamente alla sola componente direttamente attribuibile alla richiesta di ospitalità dell'operatore richiedente. In caso di nuove realizzazioni, il computo dovrà comprendere una giusta e proporzionale ripartizione dei costi condivisi (comuni), ad esempio quelli sostenuti per la realizzazione della sede di posa destinata ad ospitare infrastrutture di più operatori e quelle relativi ai relativi ripristini.
- C42. Un operatore ritiene (R160) viceversa che il corrispettivo per la condivisione debba remunerare (pro-quota, ossia in proporzione all'effettiva occupazione) tutti i costi e non solo quelli incrementali.
- C43. Un rispondente (R162) che, come operatore autorizzato alla fornitura di reti, offre accesso alla propria infrastruttura passiva ritiene opportuno che l'Autorità preveda criteri di ripartizione dei costi della condivisione dell'infrastruttura che diano luogo a valori in linea con i prezzi correnti.
- C44. Un operatore (R154) ritiene che l'Autorità potrebbe intervenire, alla stregua della figura dell'arbitratore, di cui all'articolo 1349 cod. civ., per determinare il corrispettivo che remunererà i costi sostenuti dall'operatore per la condivisione delle infrastrutture in ogni caso di *controversia*, in tale ambito, tra le parti interessate. Condivide l'orientamento a costo incrementali e suggerisce la ripartizione dei costi in logica LRIC, pro-quota, tra i diversi operatori, in proporzione all'effettiva occupazione.

C45. Conclusioni dell'Autorità

- I. L'Autorità prende atto della generale condivisione della metodologia a costi incrementali (salvo le citate eccezioni) in attuazione del comma 3 dell'articolo 8. Concorda che tale logica è direttamente applicabile nel caso di infrastrutture esistenti. Diversa analisi può richiedere il caso di infrastrutture realizzate *ex novo* ma si ritiene che tale caso possa essere poco pertinente alla fattispecie trattata dall'articolo 8 succitato laddove la *ratio* della norma è quella di imporre l'accesso ad infrastrutture esistenti. Infatti il comma 1 è attuato, a valle di un periodo di consultazione pubblica laddove *la costruzione di nuove infrastrutture non costituisca una valida alternativa*. L'Autorità pertanto ritiene di confermare il proprio orientamento nei confronti di una logica incrementale ai fini della valutazione dei costi di condivisione.
- II. L'Autorità, sul tema sollevato in merito all'opportunità che i criteri ed i parametri da adottare per la valorizzazione di tali costi vengano condivisi preventivamente, richiama che, ai sensi del comma 3, *L'Autorità stabilisce, con separato provvedimento, i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà*. Appare chiaro che tale

provvedimento, dovendo essere adottato in attuazione del comma 1 nell'ambito di un procedimento che vedrà la partecipazione degli operatori coinvolti, costituisca anche un orientamento regolamentare per i casi analoghi.

- III. In replica alle osservazioni dei rispondenti secondo cui l'Autorità non dovrebbe determinare i prezzi/costi di condivisione rischiando di debordare dalle proprie competenze conferite in materia dal Codice, si ribadisce che il ruolo dell'Autorità nell'ambito dell'articolo 8 consiste nella determinazione, a valle del provvedimento di imposizione dell'obbligo di condivisione di cui al comma 1, dei criteri di ripartizione dei costi. Si rileva tuttavia che l'attuazione di tali criteri da parte degli operatori potrebbe dar luogo a contenziosi tra operatori gli stessi. Appare a questo punto opportuno che tali operatori si rivolgano all'Autorità per una determinazione dei costi in attuazione di tali criteri, come richiesto da un rispondente. Tale coinvolgimento dell'Autorità potrebbe avvenire ai sensi del Regolamento sulle controversie tra operatori.
- IV. Con riferimento alla preoccupazione di alcuni rispondenti sul fatto che l'attuazione dell'articolo 8 possa costituire una regolazione *ex ante* dei prezzi di condivisione in un mercato non soggetto, in generale e salvo i casi di operatori SMP, ad obblighi di controllo di prezzo si rappresenta quanto segue. Il provvedimento di determinazione dei criteri di ripartizione dei costi di condivisione ha valenza nel caso di specie, e consegue all'imposizione dell'obbligo di cui al comma 1. Ciò detto, i criteri che dovessero essere stabiliti ai sensi del comma 3 avranno valenza tra le parti coinvolte e potranno costituire un orientamento nell'ambito di casi analoghi a seguito dell'imposizione di obblighi di condivisione. Ciò detto, al di fuori di tali casi, gli operatori potranno applicare prezzi di mercato, plausibilmente secondo criteri di equità e ragionevolezza, fatti salvi gli obblighi stabiliti dall'Autorità per gli operatori SMP nel mercato in oggetto.

C46. ***Recepimento della nuova Direttiva Quadro (cfr. articolo 12)***

Alcuni operatori ((R62, R66, R92, R106, R108, R111) hanno sollevato il tema del recepimento dell'articolo 12 della nuova Direttiva Quadro. Tali operatori ritengono che tale articolo sia direttamente esecutivo e non necessiti di un recepimento a livello nazionale per la relativa attuazione. Tale articolo andrebbe ad integrare l'attuale articolo 8 dello schema di Regolamento.

Conclusioni dell'Autorità

Si evidenzia, in via preliminare, che al momento dell'adozione del presente provvedimento la direttiva in oggetto non è stata ancora recepita a livello nazionale.

Ciò premesso e prendendo atto delle osservazioni di parte del mercato si tratta di analizzare se l'attuale declinazione dell'articolo 12, come novellato dalla

Commissione Europea, sia sufficientemente esplicativa da poter essere direttamente attuato a livello regolamentare.

Nella nuova versione l'articolo 12 della Direttiva Quadro reca quanto segue:

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1. *Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.*
2. *Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.*
3. *Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.*
Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.
4. *Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le*

informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate.

5. *I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali.*

Si rileva, in prima istanza, che a differenza della precedente versione dell'articolo 12, laddove l'Autorità *anche mediante l'adozione di specifici regolamenti incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà*, nella nuova versione il primo comma reca che *le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà* specificando, tra l'altro, possibili elementi di rete da condividere quali *edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.*

Il comma 3 specifica ulteriormente quanto sopra in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione oltre ad indicare la necessità che tale obbligo sia preceduto da un adeguato periodo di consultazione pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 12, nella nuova versione, ripropone (in linea con la precedente formulazione) il potere in capo all'Autorità di imporre la condivisione di infrastrutture *per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione* oltre al potere di definire i criteri di ripartizione dei costi di condivisione.

Con riferimento alla versione novellata dell'articolo 12 (comma 1) l'imposizione dell'obbligo di condivisione è una *facoltà* che, come chiarito al comma 3, l'Autorità può attuare nei casi in cui ritenga che le condizioni concorrenziali lo richiedano, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. L'Autorità può altresì definire norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà secondo criteri (comma 5) di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Ciò premesso l'Autorità ritiene che la nuova versione dell'articolo 12, in quanto sufficientemente dettagliata, possa essere direttamente attuata nel Regolamento in oggetto, ad integrazione dell'attuale versione dell'articolo 8, non richiedendo, l'articolo 12 novellato, specifiche ulteriori precisazioni in merito alle sue modalità attuative.

B4. CAPO IV (*Misure atte alla agevolazione della coubicazione: il Catasto delle infrastrutture*)

Considerazioni di carattere generale

C47. In generale gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità di inserire, nel Catasto di cui al Titolo VI dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, una sezione appositamente dedicata alla gestione delle informazioni relative alle infrastrutture civili di posa per la realizzazione di reti di telecomunicazioni.

Uno dei rispondenti, R84 e R129, seppur condivide l'orientamento dell'Autorità ritiene che, al fine di rendere efficace l'inventario, sia necessario un intervento di carattere legislativo che obblighi i soggetti che possiedono infrastrutture di posa a fornire i dati necessari alla costituzione del Catasto, specificando sia i dati da fornire che la frequenza e la modalità di aggiornamento e che individui anche l'Autorità quale ente gestore del Catasto.

Conclusioni dell'Autorità

L'Autorità richiama, a tale proposito, quanto riportato al punto 50 dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS in merito ai poteri alla stessa conferiti dalla legge oltre alle considerazioni ampiamente esposte al punto C46 soprastante in merito all'attuazione dell'articolo 12 della nuova Direttiva Quadro.

A tale proposito si osserva che il recepimento dell'articolo 12 della nuova Direttiva Quadro, ritenuto opportuno nella precedente sezione, fornisce un ulteriore presidio giuridico all'Autorità in merito al proprio intervento normativo inerente il catasto delle infrastrutture.

D'altra parte il venir meno del passaggio dell'attuale articolo 89, comma 1 del Codice (che recepisce il vecchio articolo 12 della Direttiva Quadro ed a cui rimanda anche l'articolo 2, comma 3 della legge n. 133/08), laddove richiama il potere dell'Autorità di adottare regolamenti finalizzati ad *agevolare la condivisione*, non implica il venir meno di tale funzione.

Infatti, la disponibilità delle informazioni suddette e presenti nel catasto (sia statiche che dinamiche) risulta a maggior ragione essenziale ai fini dello svolgimento dei compiti di promozione della concorrenza (articoli 4 e 13 del Codice), oltre che di quelli attribuiti dalla legge all'Autorità dall'articolo 12 novellato, e cioè della eventuale imposizione agli operatori, da parte della stessa, della condivisione di proprie infrastrutture, nei casi previsti dalla legge e sopra richiamati. In altri termini, in caso di rigetto, da parte degli enti locali competenti, della domanda di concessione dei diritti di passaggio, o nei casi in cui l'Autorità intenda esercitare la propria facoltà di imporre la condivisione in presenza di *bottleneck* per l'accesso agli utenti finali (ad esempio in presenza di edifici cablati da un solo operatore o di indisponibilità di altre infrastrutture passive alternative nella rete locale), soltanto la conoscenza delle infrastrutture

esistenti consentirebbe alla stessa di imporre, con le modalità previste dalla legge, la condivisione delle infrastrutture dell'operatore che le ha già installate.

In conclusione, il catasto costituisce una misura atta alla agevolazione della coubicazione e condivisione delle infrastrutture e l'Autorità ritiene tale fine essenziale per attuare la missione pro-concorrenziale che la legge istitutiva ed il Codice le conferiscono. Al fine di agevolare la condivisione e coubicazione, l'Autorità ritiene essenziale rendere note agli operatori le infrastrutture di posa esistenti. Infatti solo la conoscenza dell'esistente consente all'operatore di valutare l'opportunità di iniziare nuove opere di scavo o di richiedere la condivisione o coubicazione di infrastrutture già realizzate. L'Autorità ritiene, al riguardo, necessaria una centralizzazione delle informazioni al fine di facilitare l'accesso alle stesse. Inoltre, come più volte richiamato, la disponibilità delle informazioni suddette presenti nel catasto risulta, altresì, essenziale ai fini dello svolgimento di un ulteriore compito attribuito dalla legge all'Autorità dall'articolo 12 della nuova Direttiva Quadro e cioè della eventuale imposizione agli operatori, da parte dell'Autorità, della condivisione di proprie infrastrutture, nei casi previsti dalla legge.

Ciò premesso l'Autorità ritiene, per potere attuare gli interventi suddetti, opportuna la costituzione, presso la stessa, di un archivio telematico. Con l'implementazione di tali disposizioni l'Autorità si troverà, pertanto, ad esercitare il ruolo di Gestore del Catasto delle Infrastrutture ove opportuno in coordinamento con le autorità locali, come previsto dall'articolo 12 della nuova direttiva succitata.

L'Autorità non concorda, allo stato, con quanto proposto (R118) in merito al suggerimento di imporre che siano gli uffici tecnici dei comuni ad occuparsi della raccolta dati, con la supervisione dell'Ente *super partes* (AGCOM o Ministero dello Sviluppo Economico). Infatti esula dalle competenze dell'Autorità l'imposizione di tale onere a carico degli Enti locali. Destinatari di tale obbligo di comunicazione sono gli operatori, al pari degli altri soggetti elencati nel comma 2 dell'articolo 11 dello schema di Regolamento. Come sopra richiamato l'Autorità incentiverà, sul tema in oggetto, la collaborazione con gli Enti locali ove opportuno, in linea con quanto indicato dall'articolo 12, comma 4 della nuova direttiva quadro, che fornisce linee di indirizzo in tal senso.

Articolo 10: Obbligo di redigere e mantenere un registro delle infrastrutture

C48. *(Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione agli Enti proprietari)*

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione e a quanto rappresentato da un rispondente (R120), l'Autorità ribadisce che l'obbligo in oggetto si applica non solo agli operatori proprietari di infrastrutture di posa o titolari di diritti

d'uso delle stesse o di diritti di passaggio ma anche, come chiarito dal *comma 1* dell'articolo 10 dello schema di Regolamento, ai concessionari, agli enti proprietari pubblici/organismi di diritto pubblico, ai titolari di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (quali cavedi, condotti, cavidotti, tombini e le altre infrastrutture ad essi associate). Come richiesto, le modalità attuative di citato obbligo saranno oggetto di uno specifico procedimento, come chiarito anche di seguito.

Articolo 11: Informazioni disponibili nel Catasto delle infrastrutture

C49. Con riferimento all'articolo 11 (Informazioni disponibili nel Catasto delle infrastrutture) un operatore (R117) suggerisce che le informazioni da inserire nel Catasto siano quelle minime indispensabili per supportare gli Operatori nella fase di "Pianificazione" e l'Autorità nella fase di analisi delle aree con infrastrutture, escludendo quindi le informazioni tipiche delle attività di "Progettazione" e "Realizzazione". Le informazioni che si ritengono sufficienti a tale scopo sono, per le varie tratte esistenti:

- tipologia della tratta;
- lunghezza di ogni tratta;
- localizzazione geografica dei punti di accesso;
- Operatore, ente proprietario o detentore dei diritti di uso e cessione.

C50. Un operatore (R118) ritiene fondamentale che in una prima fase venga creato, mediante opportuni strumenti di incentivazione, un catasto ad alto livello delle infrastrutture disponibili nel sottosuolo (tubi, cavidotti, cunicoli, ecc.) per avviare le analisi di fattibilità e individuare le aree più favorevoli su cui iniziare gli sviluppi. Successivamente il catasto potrà essere sviluppato per diventare lo strumento di documentazione della rete.

Ritiene che le informazioni da condividere debbano essere semplici e significative come tracciati, posizione, tipologia, dimensione e capacità occupata e residua dei pozzetti e delle canalizzazioni, evitando di addentrarsi nella complessità dei *database* utilizzati dagli operatori per la realizzazione della rete.

Conclusioni dell'Autorità

Tanto premesso l'Autorità ritiene che il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 11 dello schema di provvedimento sia già in linea con quanto suggerito laddove prevede che l'operatore comunichi, tra le altre cose, a) *Ubicazione, riferimenti geografici, struttura e principali risorse allocate*; b) *Le caratteristiche tecniche più rilevanti, incluso dimensioni, tipo di infrastruttura e di utilizzo*.

L'Autorità non ritiene necessario definire ulteriori prescrizioni nel presente provvedimento alla luce del fatto che, come previsto al comma 1 dell'articolo 11, l'Autorità dovrà definire le linee guida per la gestione e l'accesso al catasto

delle infrastrutture di cui all'articolo 10, con specifico procedimento (come anche richiesto da alcuni operatori ai punti R127 e R128).

Articolo 12: Accesso al Catasto delle infrastrutture

C51. Con riferimento a quanto osservato al punto R122 in merito all'accessibilità dei dati del catasto si richiama che l'articolo 12, comma 2 del Regolamento a consultazione già dispone che *le informazioni del Catasto, le cui modalità di gestione sono definite dall'Autorità, sono fornite attraverso una rete telematica, cui accedono da remoto gli operatori e gli Enti proprietari/concessionari.*

Articolo 13: Obblighi di comunicazione e pubblicazione di nuovi interventi

C52. *(Articolo 13, comma 1)*

Un operatore, R70, nel concordare con quanto riportato all'articolo in oggetto propone che al comma 1 sia specificato un preavviso di 20 giorni.

Un operatore, R72, chiede di specificare che la comunicazione di cui al comma 1 di eventuali progetti di realizzazione di scavi non abbia carattere di obbligatorietà con specifico riferimento all'attuazione totale, parziale o nulla del progetto stesso.

Un operatore, R74, chiede di specificare la non opportunità di inviare all'Autorità tutta la documentazione di progetto convertita in formato elettronico.

Un operatore, R76, ritiene opportuno un chiarimento in merito alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo agli operatori anche in ipotesi di lavori da svolgere su strade statali, ovvero nel caso in cui venga inoltrata la domanda per l'ottenimento di servitù su sede autostradale.

Un operatore, R81, chiede che la domanda per la concessione del progetto sia inviata alla sola autorità competente per il rilascio dei permessi. Sarà quest'ultima che eventualmente dovrà provvedere alla trasmissione degli stessi all'Autorità.

Al punto R119 un operatore fornisce alcune indicazioni in merito alla tipologia e modalità di comunicazione di informazioni inerenti infrastrutture di futura realizzazione.

Conclusioni dell'Autorità.

(Articolo 13, comma 1). Prendendo spunto dalle osservazioni di un operatore, si ritiene opportuno prevedere che la comunicazione inerente un progetto di realizzazione di rete con scavi da parte dell'operatore (sia SMP che non SMP) all'Autorità debba avvenire entro un certo termine dall'inoltro della domanda

per il conferimento dei diritti di passaggio all'ente competente. Si reputa opportuno quantificare tale termine in 20 giorni.

Il tenore dell'articolo 13, nella attuale forma implica che l'obbligo di comunicazione, non risulti vincolante nè sui tempi di avvio del progetto né sulla realizzazione o mancata realizzazione dello stesso. In altre parole, nonostante la comunicazione, l'operatore rimane libero di eseguire il progetto, come di non eseguirlo, e di modificare le tempistiche relative al suo avvio.

In tal caso, tuttavia, si ritiene opportuno che l'operatore comunichi all'Autorità le sue rinnovate intenzioni, consistenti nella modifica dell'arco temporale di realizzazione del progetto ovvero nella sua mancata realizzazione.

Si ritiene, pertanto, opportuno integrare l'articolo 13 prevedendo che: "qualunque modifica, anche temporale, del progetto, compresa la sua rinuncia, deve essere comunicata, tempestivamente, all'Autorità".

Per garantire la completezza delle informazioni propedeutiche all'esercizio dei poteri conferiti all'Autorità in materia di condivisione, si ritiene opportuno che – oltre alla domanda – gli operatori inviino all'Autorità anche i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica, seppur di massima ovvero con dettaglio ragionevole e proporzionato agli scopi dell'articolo 13.

L'Autorità non ritiene praticabile, infine, la possibilità di gravare gli obblighi di comunicazione sulla autorità competente per il rilascio dei permessi. Appare, infatti, maggiormente rispondente ad un principio di efficienza radicare l'obbligo di comunicazione sull'operatore, il quale, quasi in contemporanea, si troverà a gestire due flussi informativi, l'uno verso l'Ente locale e l'altro verso l'Autorità.

L'Autorità stabilirà, con separato provvedimento, le modalità attuative e di funzionamento del Catasto (incluso la tipologia e modalità di comunicazione di informazioni inerenti infrastrutture di futura realizzazione, oggetto dell'articolo 13) come previsto al comma 3 dell'articolo 13 in oggetto.

Altri aspetti specifici sul catasto

- C53. Un soggetto (Ente locale) rispondente (R124) segnala l'attività già svolta dalla Commissione Europea attraverso la Direttiva 2007/2/CE (c.d. Direttiva *Inspire*) relativa all'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea. La Direttiva citata si pone, tra gli altri, l'obiettivo che ciascun Stato Membro realizzi un catasto delle infrastrutture di tutti i servizi e, quindi, anche delle infrastrutture per reti di comunicazione elettronica. Nello specifico contesto italiano, essa è stata recepita attraverso il d. lgs. n. 32 del 27 gennaio 2010, che ha portato gli organi competenti ad avviare un tavolo tecnico per la definizione delle regole tecniche atte alla realizzazione di un *database* delle Reti di sottoservizi. Il rispondente segnala di aver, quindi, già recepito le

norme tecniche citate e di aver già avviato la realizzazione di questo catasto che prevede informazioni relative a tutte le infrastrutture, e non soltanto a quelle idonee ad ospitare reti di comunicazione elettronica, risultando, dunque, di più ampia portata rispetto a quello ipotizzato dall'Autorità.

Per queste ragioni, il rispondente ritiene che, al fine di evitare inutili duplicazioni in termini operativi ed economici, il Catasto proposto dall'Autorità debba essere *compliant* con gli *standard* tecnici stabiliti dalle norme citate. In secondo luogo ritiene necessario che il catasto che l'Autorità andrà a realizzare sia interoperabile con quello che il rispondente ha già in fase di realizzazione, così che i dati necessari ad alimentare il *database* dell'Autorità possano automaticamente essere estratti da quello realizzato dall'Ente, senza ulteriori oneri per quest'ultimo.

Sullo stesso tema un altro soggetto (R125) auspica, che i soggetti titolari di informazioni utili per il popolamento di un catasto delle infrastrutture, abbiano l'onere di popolare soltanto uno dei due catasti (quello di cui al d. lgs. n. 32 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva europea 2007/2/CE, o dell'Autorità), evitando così duplicazioni in termini di costi operativi e gestionali.

Conclusioni dell'Autorità

Tanto premesso l'Autorità nel richiamare quanto chiarito in merito alle finalità dell'istituendo catasto (agevolazione della condivisione delle infrastrutture/attuazione degli obblighi di condivisione) e preso atto del generale favorevole accoglimento dello stesso, ritiene che la questione della compatibilità del catasto da istituire presso l'Autorità (oltre che della minimizzazione degli oneri in capo ai soggetti destinatari dell'obbligo) con quanto in fase di realizzazione presso altri Enti o per altri fini, possa essere analizzata nell'ambito del procedimento che verrà appositamente avviato in attuazione del presente provvedimento.

B5. Altre questioni sollevate

C54. *Interventi dell'Autorità in sede controversiale*

Sulla materia oggetto del presente provvedimento alcuni operatori (R8, R107) auspicano un intervento dell'Autorità nell'ambito delle proprie competenze nelle controversie tra operatori, in particolare per quanto attiene le richieste diubicazione o nel caso di mancato accordo tra le parti sulla definizione dei corrispettivi economici e di ragionevoli *iter* autorizzativi per l'occupazione di sedi stradali ed autostradali.

Conclusioni dell'Autorità

A tale proposito l'Autorità ha già indicato, al punto 50 dello schema di Regolamento, che un proprio ambito di intervento della stessa per incoraggiare, anche mediante specifici regolamenti, la condivisione delle infrastrutture potrebbe essere anche in ambito di risoluzione di una controversia. L'Autorità ritiene, infatti, prendendo spunto dal potere che la legge le conferisce in tema di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, di poter favorire gli accordi di condivisione intervenendo, ad esempio, laddove gli operatori non riuscissero a completare la negoziazione, con la propria funzione anche conciliativa.

Si richiama inoltre quanto riportato al precedente punto C45-III in merito alla opportunità di tale intervento anche laddove sorgessero divergenze in merito all'attuazione dei criteri per la ripartizione dei costi di condivisione.

B6. Linee guida

C55. *Ripristini*

Si fa riferimento al punto R8-V ove si richiede che le condizioni tecniche imposte riguardo ai ripristini non debbono essere sproporzionate rispetto all'area coinvolta dallo scavo, inique nelle modalità e nei materiali prescritti e diversificate tra i vari proprietari delle strade.

Conclusioni dell'Autorità

Nel ritenere ragionevoli le osservazioni riportate, si rinvia ai punti 59 e 65 dell'Allegato B alla delibera n. 510/10/CONS, a quanto previsto all'articolo 2, comma 6 delle Linee Guida²² oltre che all'*articolo 4, comma 1, lettera g ed h del Regolamento*²³.

C56. *Applicazione della normativa relativa alle opere di urbanizzazione primaria anche alle reti di comunicazione elettronica*

Si fa riferimento al punto R8-VIII ove un operatore ritiene che occorra garantire che i soggetti pubblici rispettino l'obbligo di realizzazione delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica insieme alle altre opere di urbanizzazione primaria da eseguire direttamente o a scapito degli oneri di urbanizzazione

²² Gli oneri economici, ai fini della realizzazione di infrastrutture e installazione di reti di cui al presente articolo (uso di un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica), posti a carico degli operatori, sono proporzionati, indipendenti dalla finalità della rete realizzata e tali da non determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli stessi.

²³ Gli oneri (*una tantum* e canoni mensili) connessi all'ottenimento dei diritti di passaggio (per la realizzazione di scavi, l'utilizzo di cavalcavia autostradali, ecc.) o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti. Tali oneri sono previsti, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui gli enti proprietari o gli organismi di diritto pubblico titolari di reti/infrastrutture sostengano spese per la realizzazione di cavidotti, per le opere di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture o aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi e per il ripristino a regola d'arte delle aree medesime.

prevedendo, in tale ultima ipotesi, tale obbligo nelle convenzioni di lottizzazione e nei permessi a costruire.

Conclusioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene che la fattispecie sollevata dall'operatore sia tutelata da norme primarie quali il comma 5 della legge n. 133/08 laddove reca che *Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

Si richiama inoltre l'articolo 16, comma 7-bis, del d.P.R. n. 380/2011, come introdotto dall'articolo 40 della legge n. 166/02, secondo cui *“Tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni”.*

C57. Tavolo tecnico

Con riferimento a quanto proposto ai punti R12, R13-III e R21, l'Autorità ritiene condivisibile che l'avvio di un *tavolo tecnico* con i soggetti interessati dalle linee guida possa essere un utile strumento per l'approfondimento di aspetti di dettaglio. Tale *tavolo tecnico*, costituito quantomeno da rappresentanti dell'Autorità e degli operatori, potrà definire in maggior dettaglio le regole di indirizzo, tese a facilitare lo sviluppo delle reti, pur salvaguardando le necessità connesse al governo del territorio. L'Autorità si riserva, pertanto, di valutare caso per caso la necessità di convocare lo stesso nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

Modifiche all'articolato delle Linee Guida

C58. (Articolo 1, comma 3). Con riferimento a quanto proposto al punto R13, primo punto, si ritiene che l'espressione “senza ritardi ingiustificati” costituisca quella più idonea a rappresentare la non vincolatività delle linee guida. Non si concorda, pertanto, nella introduzione di un termine temporale perentorio.

(Articolo 1, comma 4). Con riferimento a quanto proposto al punto R13, secondo punto, si conviene di aggiungere in tutte le parti delle *linee guida* al termine “Sportello Unico” il termine “ovvero altro ufficio preposto alla ricezione dell'istanza”, in considerazione della possibilità che taluni enti territoriali risultino sprovvisti di Sportello Unico.

(Articolo 3). Con riferimento a quanto proposto al punto R13, quarto punto, inerente l'utilizzo prioritario delle infrastrutture comunali si ritiene di non modificare l'articolato, in quanto l'uso prioritario delle infrastrutture comunali appare connesso alla funzione di “leadership” che l'ente comune svolge nell'ambito della pianificazione del territorio, in base alla normativa vigente.

Quanto alle tempistiche, non si ritiene di introdurre termini perentori, considerata la non vincolatività delle *linee guida*.

(Articolo 6, comma 2). Con riferimento a quanto proposto al punto R13, sesto punto, si ritiene che non sia possibile introdurre una norma che consenta comunque l'attività di sostituzione dei sistemi, degli apparati o delle altre risorse da parte dell'operatore, in presenza di un diniego del concessionario o del proprietario dell'infrastruttura. L'eventuale carenza di motivazione di un diniego potrà, ad esempio nel caso di enti pubblici, essere evidenziata nell'ambito di apposito motivo di ricorso innanzi all'organo giurisdizionale competente.

(Articolo 4, comma 2, lett. a) e b)). Con riferimento a quanto proposto al punto R18, primo punto, in cui si richiede di portare il termine per la fornitura delle informazioni da 10 a 30 giorni, si ritiene che 20 giorni possa essere un tempo ragionevole. Si ritiene, altresì, di poter ritenere già implicita, nell'attuale versione dell'articolo 5, comma 3 delle *Linee Guida*, la richiesta di integrazione dell'operatore finalizzata a specificare che *le istruzioni tecniche devono "individuare le situazioni in cui detta soluzione operativa [a minore impatto ambientale/economico, quale la minitrincea] può essere utilizzata senza provocare pericolo per la sicurezza e criticità per la manutenzione dell'infrastruttura stessa"*. In detto comma viene infatti previsto che "le istruzioni tecniche privilegiano le soluzioni di installazione di reti di comunicazione elettronica a minore impatto ambientale ed economico, quali gli scavi in microtrincea, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, incluso quelli relativi alla manutenzione".

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

CAPO I

Definizioni, finalità, ambito di applicazione e principi generali

Articolo 1

(Definizioni)

- a) *accesso*: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi

- tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi *software*, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il *roaming* tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
- b) *codice*: il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
 - c) *condivisione*: termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso la verticale di palazzo), con possibile concorrenza di proprietà e centri di responsabilità;
 - d) *cubicazione/colocazione*: sinonimi che consistono nella *condivisione* di uno spazio da parte di più soggetti, che possono anche non avere alcuna relazione commerciale tra loro, per alloggiamento di apparati e componenti di rete;
 - e) *operatore*: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
 - f) *reti di comunicazione elettronica*: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
 - g) *rete dorsale*: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete locale dell'operatore, interessante aree di proprietà di *uno o più Enti, pubblici (anche concessionari) o privati*;
 - h) *cavedi*: strutture impiantistiche per il passaggio di condotti;
 - i) *cavidotti*: è una tubazione (tipicamente in polietilene) destinata alla protezione dei cavi in installazioni elettriche o telefoniche interrate;
 - j) *condotto*: Componente fisica che consente la canalizzazione, l'alloggio e la protezione di uno o più cavi;
 - k) *cavo*: componente fisica contenente fibre ottiche per telecomunicazioni, sia esso adatto alla posa sotterranea o alla posa su palificata;
 - l) *minitrincea*: la tecnica della minitrincea che consente l'interramento di cavi in fibra ottica praticando un solco nell'asfalto di 7 - 10 cm di profondità. All'interno

di questo scavo è posata l'infrastruttura, costituita da cavi ottici di dimensioni ridotte. Successivamente è effettuata una sigillatura mediante materiale bituminoso. Le attrezzature impiegate (in particolare il "tagliasfalti") sono di dimensioni ridotte e consentono di allestire un cantiere in uno spazio estremamente contenuto;

- m) *microtrincea*: la tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le sezioni di scavo e i tempi di realizzazione. Grazie ad appositi macchinari questa tecnica permette di scavare, posare e ripristinare in modo completamente automatico e immediato;
- n) *scavi no-dig*: Il *no-dig* rappresenta quel complesso di tecnologie e metodi esecutivi che permettono di installare, risanare o sostituire servizi interrati con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto;
- o) *diritti di Passaggio*: i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade e ponti per la posa di cavi in fibra ottica, e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile atto allo scopo, come pure i diritti per la costruzione ed il mantenimento di palificazioni; i diritti di passaggio sono conferiti al fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica o ai suoi danti causa sulla base delle vigenti norme funzionali alla rimozione del limite legale all'esercizio del diritto stesso (istanza di autorizzazione, DIA, SCIA, ecc.);
- p) *infrastruttura*: l'infrastruttura idonea alla posa di *cavi* per reti di comunicazione elettronica. Può essere costituita da: condotti, tubazioni con relativi pozzetti, all'interno dei quali sono alloggiati cavi e muffole e/o da palificazioni sulle quali vengono posati i cavi, le muffole e tutti materiali accessori per l'impianto in fibra ottica;
- q) *polifore*: manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni ovvero insieme di cavidotti;
- r) *tubazione*: costituita da un tubo, con i relativi pozzetti di transito e di giunzione, ed un tubo, condiviso dalle *parti*, da utilizzare quale foro di manovra nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- s) *strutture polifunzionali*: cunicoli e gallerie pluri-servizi, percorribili;
- t) *Autorità*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 2 **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina per la realizzazione di collegamenti dorsali di comunicazione elettronica, sul suolo di enti pubblici, concessionari pubblici, o organismi di diritto pubblico, per il tramite di nuove

infrastrutture realizzate su strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o altri beni immobili di loro proprietà o dell'accesso alle infrastrutture sulle stesse già esistenti (quali, ad esempio, cavi, cavidotti, cavedi, condotti, pozzetti).

2. Sono, altresì, definite norme finalizzate ad incoraggiare ed agevolare la condivisione di infrastrutture e, nei casi previsti dalla normativa, per l'attuazione degli obblighi di condivisione e coubicazione posti a carico degli operatori di comunicazione elettronica.

Articolo 3 ***(Principi generali)***

1. La disciplina del presente Regolamento è ispirata a principi di semplificazione, competizione, accesso aperto, non discriminazione, efficacia, trasparenza e neutralità tecnologica.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Codice, le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte a promuovere, oltre alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, e la loro diffusione sul territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, tali disposizioni sono, altresì, tese ad incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture ed a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi, ivi compresi quelli a larga banda.
3. In attuazione dei principi generali di cui al comma precedente, le misure adottate sono tese alla promozione di una sostenibile concorrenza tra infrastrutture alternative, alla razionalizzazione dell'impiego del sottosuolo, alla promozione della condivisione e coubicazione delle infrastrutture esistenti ed ad armonizzare e rendere conformi al quadro comunitario e nazionale le procedure e le condizioni per la realizzazione di nuove infrastrutture (incluso il conferimento dei diritti di passaggio) e per l'accesso a quelle esistenti.

CAPO II

Regolamento per la installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica

Articolo 4 ***(Diritti di passaggio ed accesso alle infrastrutture esistenti)***

1. Gli enti pubblici, inclusi gli organismi di diritto pubblico e i concessionari pubblici titolari di reti viarie, ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti atte alla realizzazione di reti dorsali, entro 4 mesi dall'adozione del presente Regolamento, redigono e pubblicano le procedure e le condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, di nuove infrastrutture e per l'accesso a

quelle esistenti. Le procedure e le condizioni di cui al presente comma includono, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) L'ente o ufficio competente cui inviare la *domanda dell'interessato volta all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica* di cui al comma 2;
- b) gli elementi e le informazioni da allegare alla *domanda*;
- c) l'individuazione delle zone in cui è vietata l'installazione, in cui è consentita solo a particolari condizioni e in cui è sempre consentita;
- d) le modalità di esercizio e i limiti dei diritti passaggio, di accesso ed uso di infrastrutture esistenti, le procedure e le condizioni per rinnovare tali diritti oltre alle procedure per gli eventuali spostamenti o dismissioni delle infrastrutture;
- e) lo spazio da riservare nelle altre infrastrutture all'ente pubblico proprietario o all'organismo di diritto pubblico o concessionario che le ha in gestione, per suo uso personale o per fini istituzionali;
- f) le condizioni contrattuali inerenti il rapporto tra l'ente concessionario o l'ente pubblico proprietario o l'organismo di diritto pubblico, titolare di reti, e l'operatore interessato a installare reti dorsali in fibra ottica;
- g) gli oneri (*una tantum* e/o mensili secondo le modalità di applicazione ritenute congrue) connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti. Tali oneri sono previsti, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui gli enti proprietari, i concessionari o gli organismi di diritto pubblico titolari di reti o infrastrutture sostengano spese per la realizzazione di infrastrutture quali cavedi multi-servizi, condotti o, comunque, cavidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazioni o per opere connesse a tale finalità, per le opere di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture o aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi, conseguenti il conferimento dei diritti di passaggio e/o accesso ed uso delle infrastrutture esistenti, e per il ripristino a regola d'arte delle aree medesime;
- h) le istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l'uso delle infrastrutture esistenti. Gli Enti proprietari o gestori di infrastrutture di cui al presente articolo promuovono l'adozione delle moderne tecniche di scavo (comunque a minori costi ed impatto ambientale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle norme tecniche) e definiscono requisiti tecnici e di ripristino del suolo proporzionati all'intervento richiesto dall'operatore;
- i) le sanzioni amministrative, ove applicabili, per la violazione della normativa di settore;

- j) Le penali relative al ripristino delle condizioni iniziali nel caso di danni arrecati alle infrastrutture pre-esistenti;
 - k) Le regole per la preventiva divulgazione degli interventi pianificati, allo scopo di ottenere supporto da altri operatori che intendono realizzare o installare infrastrutture nella stessa area.
2. Gli operatori interessati a installare reti dorsali in fibra ottica presentano domanda volta all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica agli enti competenti, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
 3. Gli enti competenti valutano, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e rispondono a ciascuna *domanda* nei termini stabiliti dalla legge. Con riferimento ai casi per cui è previsto l'utilizzo dell'istituto della DIA, in caso di mancata risposta entro il termine prefissato, l'operatore è autorizzato ad iniziare i lavori, da concludersi nel termine massimo di 3 anni, fatta salva l'esistenza dei vincoli, di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 133/08.
 4. Gli enti di cui al comma 1:
 - a) redigono ed esibiscono, qualora richiesto da un operatore, la documentazione disponibile con le informazioni geologiche relative alle infrastrutture adatte a realizzare ed ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica;
 - b) esaminano, nei termini previsti dal presente Regolamento e, per quanto non specificato, dal Codice, dalla legge n. 133/08 ed, ove applicabile, dal Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue disposizioni attuative, le domande per l'accesso alle summenzionate infrastrutture;
 - c) rispondono, senza ritardi ingiustificati, ai quesiti posti dagli operatori e relativi alle proprie infrastrutture.
 5. I soggetti di cui al comma 1 possono rifiutare il conferimento dei diritti di passaggio o l'accesso alle infrastrutture adatte ad ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica che loro possiedono o gestiscono nei seguenti casi tassativi, debitamente motivati:
 - a) qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili;
 - b) qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della proprietà, la tutela dell'ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale, quando implichi un rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio;

- c) nel caso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni o qualora l'attività di installazione possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
- 6. Ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 166/02, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili di loro proprietà che comportino lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, provvedono alla realizzazione di cavedi multiservizi o, comunque, condotti di adeguata dimensione, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.

Articolo 5

(Partecipazione dell'operatore ai lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture)

1. Gli enti pubblici, incluso gli organismi di diritto pubblico e i concessionari pubblici titolari di infrastrutture e reti, quando pianificano l'esecuzione di lavori di costruzione o l'ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del presente Regolamento, comunicano pubblicamente, attraverso il proprio sito *web* o modalità equivalenti, questa intenzione.
2. Gli operatori che intendono installare reti dorsali e manifestano interesse, secondo le modalità definite dal titolare dell'infrastruttura, alla comunicazione di cui al comma 1 possono partecipare ai lavori ivi indicati e finalizzati alla costruzione o all'ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica.
3. La pubblicazione dell'annuncio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 avviene almeno 90 giorni prima della data di inizio dei lavori.
4. L'annuncio contiene le caratteristiche dell'intervento, il tempo di esecuzione, i costi, il tempo limite entro cui manifestare il proprio interesse e l'Ufficio a cui rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla procedura.
5. L'operatore manifesta il proprio interesse a partecipare agli interventi pianificati dall'ente titolare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 1.

Articolo 6

(Oneri economici in capo all'operatore di comunicazione per i diritti di passaggio o per l'utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali)

1. Gli operatori cui sono stati conferiti i diritti di passaggio sul suolo di enti proprietari pubblici, incluso gli organismi di diritto pubblico o di concessionari di reti aviarie, ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti atte alla realizzazione di reti dorsali, hanno l'obbligo di tenere indenne questi ultimi dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare, a regola d'arte, le aree medesime nei tempi stabiliti. Non sono dovuti, all'Ente titolare, altri oneri economici se non quelli stabiliti per legge.
2. Il corrispettivo complessivamente imputato agli operatori cui sono stati conferiti i diritti di accesso a cavedi, condotti, cavidotti esistenti per la posa della fibra ottica, è commisurato alle spese aggiuntive sostenute dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento, per la realizzazione degli interventi richiesti o di quelli già effettuati per la posa di cavedi, condotti, e cavidotti.
3. Nel caso di richiesta di diritti di passaggio su sedi autostradali gli oneri sono definiti ai sensi dell'articolo 94 del Codice.
4. I concessionari, gli enti pubblici, inclusi gli organismi di diritto pubblico, titolari di reti ed infrastrutture hanno diritto ad un indennizzo, qualora dall'esecuzione dell'opera sia derivato un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti.
5. L'Autorità definisce, in caso di dissenso tra le parti e ad esclusione dei casi rientranti nel comma 3, i criteri per la copertura dei costi di cui al comma 2 e per il conferimento dei diritti di passaggio, di cui al comma 1. L'Autorità individua in tali casi, altresì, i criteri per la determinazione ed applicazione dei costi eventualmente sostenuti dagli enti titolari, di cui al comma 1, per la realizzazione di interventi di sistemazione del suolo interessato dall'installazione di reti di comunicazione elettronica.

Articolo 7

(Vigilanza, sanzioni, decorrenza)

1. L'Autorità vigila in merito al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti in materia di reti dorsali e, ai soggetti che non ottemperano agli ordini ivi impartiti, commina le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 249/97.

2. Il presente Regolamento esplica i propri effetti anche sulle convenzioni già in essere a partire dalla sua entrata in vigore, fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti.

CAPO III

(Obblighi di condivisione per gli operatori di comunicazione elettronica)

Articolo 8

(Obblighi di condivisione in capo agli operatori)

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità ha la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.
2. Previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, l'Autorità ha anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.
3. L'Autorità, in aggiunta ai casi di cui ai commi 1 e 2, può imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coibitazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
4. Ai fini di cui al comma 3 l'operatore che abbia ricevuto un provvedimento di diniego in merito alla richiesta di conferimento di diritti di passaggio per interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica,

comunica tale provvedimento all’Autorità, qualora intenda chiedere l’attivazione della procedura di imposizione della condivisione o coubicazione, di cui al comma precedente.

5. In caso di condivisione di infrastrutture, l’Autorità può adottare misure che limitano le funzionalità delle risorse da installare, quale, ad esempio, la limitazione dei livelli massimi della potenza di trasmissione.
6. All’operatore che non ottempera all’ordine di cui al presente articolo, l’Autorità commina la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge n. 249/97.

Articolo 9

(Obbligo di condivisione in capo agli operatori SMP: rinvio)

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa sono tenuti al rispetto degli obblighi regolamentari in materia di accesso fisico e virtuale e di uso di determinate risorse di rete previsti dalla delibera n. 731/09/CONS e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV

(Misure atte alla agevolazione della condivisione e coubicazione: il Catasto delle infrastrutture)

Articolo 10

(Obbligo di redigere e mantenere un registro delle infrastrutture)

1. E’ istituito presso l’Autorità il Catasto delle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica.
2. Al fine di favorire la condivisione o la coubicazione di infrastrutture esistenti, i concessionari, gli enti pubblici, inclusi gli organismi di diritto pubblico, titolari di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (quali cavedi, condotti, cavidotti, tombini e le altre infrastrutture ad essi associate), nonché gli operatori proprietari di infrastrutture di posa di cavi per reti di comunicazione elettronica o titolari di diritti d’uso delle stesse o di diritti di passaggio redigono, mantengono e aggiornano permanentemente il registro, di cui al precedente comma, con informazioni descrittive e riferimenti geografici relative alle infrastrutture summenzionate.
3. L’Autorità redige le linee guida per l’armonizzazione delle modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 2.

4. In caso di dubbi sulla possibilità da parte di un'infrastruttura di ospitare reti di comunicazione elettronica, l'Autorità, su richiesta, valuta se includerla nel Catasto, tenendo in considerazione le ragioni presentate dagli enti pubblici, concessionari, organismi di diritto pubblico, titolari delle infrastrutture e l'utilità dell'infrastruttura in oggetto per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica.

Articolo 11

(Informazioni disponibili nel Catasto delle infrastrutture)

1. L'Autorità definisce le linee guida per la gestione e l'accesso al catasto delle infrastrutture di cui all'articolo 10, assicurando che vengano fornite le seguenti informazioni:
 - a) ubicazione, riferimenti geografici, struttura e principali risorse allocate;
 - b) le caratteristiche tecniche più rilevanti, incluso dimensioni, tipo di infrastruttura e di utilizzo;
 - c) procedure e condizioni per l'accesso e l'uso di ciascuna infrastruttura di cui al presente comma;
 - d) annunci che riguardano la costruzione di nuove infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica.
2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 10 aggiornano permanentemente le informazioni di cui al presente articolo e forniscono all'Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari per il loro inserimento nel Catasto delle infrastrutture.

Articolo 12

(Accesso al Catasto delle infrastrutture)

1. Il Catasto delle infrastrutture è orientato ai principi di condivisione e reciprocità delle informazioni in esso contenute.
2. Le informazioni del Catasto, le cui modalità di gestione sono definite dall'Autorità, sono fornite attraverso una rete telematica, cui accedono da remoto gli operatori e gli Enti pubblici, concessionari, organismi di diritto pubblico, titolari delle infrastrutture.
3. E' fatto esplicito divieto di ricevere qualunque compenso per il riuso dei documenti o delle informazioni fornite dal Catasto.

Articolo 13

(Obblighi di comunicazione e pubblicazione di nuovi interventi)

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica che inoltrano una domanda per il conferimento dei diritti di passaggio per la realizzazione di reti con scavi, ai sensi degli articoli 88, 92 o 94 del Codice e dell'articolo 2 della legge n. 133/08, nei successivi 20 giorni inviano la stessa in formato elettronico, incluso i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica, anche all'Autorità, ai fini dell'inserimento nel Catasto.
2. I soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici rendono noto all'Autorità, con cadenza semestrale e in formato elettronico, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti infrastrutture utili alla posa di cavi per reti di comunicazione elettronica.
3. L'Autorità definisce le modalità di comunicazione, in formato elettronico, delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'Autorità rende pubbliche le suddette informazioni attraverso il proprio sito *web* in una sezione dedicata al Catasto delle infrastrutture.
5. Qualunque modifica, anche temporale, dei progetti, compresa la loro rinuncia, deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità.

Articolo 14

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Autorità vigila in merito al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 del presente Regolamento e, ai soggetti che non ottemperano agli ordini ivi impartiti, commina le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 249/97.

CAPO V

Disposizioni finali

1. L'*Allegato 1* al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, fornisce le "Linee guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa".
2. L'Autorità stabilisce, con separato provvedimento, le disposizioni attuative e di funzionamento del Catasto delle infrastrutture.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 Novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola